

SENTENZE RIFIUTI D.L.vo 152/06

Abbandono

Cons. Stato 807 del 4/03/2008, Ragagnin ed altro c. Comune Porcia

Poiché l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 è puntuale nel prescrivere il dolo o la colpa del responsabile dell'abbandono di rifiuti, si tratta di un elemento che non può rinvenirsi nella mera conoscenza di un fatto in cui altri siano i responsabili.

Tar Bologna 78 del 22/01/2008, Blasco c. Comune di Imola ed altro

Poiché l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 dispone che l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, da coloro che sono preposti al controllo, qualora il proprietario di un immobile in cui il conduttore abbia abbandonato dei rifiuti venga chiamato a rispondere del reato di abbandono, deve essere provato il suo coinvolgimento.

Cass. III Pen. 4733 del 30/01/2008, Falco

Rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa i prodotti derivanti dall'attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo con conseguente integrazione del reato di cui all'art.51, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, ora art. 256, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 2006. (Nella specie l'attività in questione aveva determinato l'immissione di residui di piattelli di carta e plastica nelle acque di un fiume).

Cass. III Pen. 5800 del 6/02/2008, Provincia di Firenze

In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ove il detentore di un rifiuto se ne disfi sottoponendolo ad operazioni di recupero, non ricorrendo in tale ipotesi le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria prevista per le materie prime secondarie o per i sottoprodotti.(Fattispecie nella quale erano tenuti in deposito rifiuti costituiti da ritagli in pelle, in attesa della loro riutilizzazione da parte degli acquirenti).

Cass. III Pen. 14747 del 9/04/2008, P.G. presso Trib. Tivoli in proc. Clementi

Il proprietario o il possessore di un'area sulla quale altri hanno depositato i propri rifiuti è esente da responsabilità per il semplice fatto di essere proprietario o possessore, sicché è tenuto a bonificare l'area solo se a suo carico sia configurabile quanto meno un profilo di colpa. Diversamente, egli non può essere destinatario di un'ordinanza di rimessione in pristino o di rimozione ex art. 192 c. 3 D. Lgs. 152/2006.

Cass. III Pen. 14750 del 9/04/2008, Gardini ed altro

Ove manchino le condizioni per qualificare l'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l'attività di raccolta è parificabile all'abbandono di rifiuti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Per la configurabilità dell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (deposito incontrollato di rifiuti pericolosi) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare - secondo la classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione CE n. 532 del 3 maggio 2000 e ribadita con il quinto comma dell'art. 185 del D.Lgs. 152 del 2006 - che tali siano alcuni di essi.

Cass. III Pen. 18352 del 7/05/2008, La Placa

L'abbandono incontrollato su un'area degli scarti di ghiaia e pietrisco la cui miscelazione compone il calcestruzzo - in quanto ricompresi nell'elencazione dei rifiuti di cui all'allegato 20 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 - configura senz'altro l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/06.

Cass. III Pen. 18366 del 7/05/2008, PG presso Corte d'Appello di Torino in proc. Rapano

Poiché il reato di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06) è configurabile nei confronti di chiunque sia individuato nell'ordinanza sindacale quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti, a prescindere dalla qualifica rivestita, deve ritenersi valida l'ordinanza che ha come destinatario una persona fisica anche se la società per cui operava è fallita.

Cass. III Pen. 20277 del 21/05/2008, Filippi

L'art. 256, c. 4, D.Lgs. 152/06 costituisce una tipica norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalla prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cd. "amministrativazione del diritto penale", cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge; e il reato ha natura permanente perché l'antigiuridicità perdura fino a quando persiste l'inosservanza della prescrizione.

Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2007, Scalzo

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti di cui all'art. 51, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06), per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente

titolare dell'attività, ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante.

Cass. III Pen. 27083 del 4/07/2008, Gatti

Configura il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, che ha natura formale e prescinde da ipotesi di danno e pericolo, il mancato rispetto delle distanze tra cumuli di rifiuti già trattati e la rete di recinzione, sia sul lato fronte strada che sul lato confinante con una vicina abitazione, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione provinciale.

Cass. IV Pen. 36873 del 26/09/2008, Mollo

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 255, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Abbandono di rifiuti) non ha abrogato l'art. 50 D.Lgs. n. 22 del 1997, poiché tra le due fattispecie intercorre, con riguardo agli elementi costitutivi del reato, un rapporto di continuità normativa, sicché, restando invariato il disvalore penale dei fatti anteriormente commessi, il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base delle procedure esistenti al momento del fatto.

Cass. III Pen. 41838 del 7/11/2008, Russo A.

In caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, si esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, dovendo necessariamente procedersi all'accertamento di un comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità, quantomeno per specifici elementi di colpa. Pertanto, non è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) e 2, del D.Lgs. 152/06 rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché quest'ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con altri autori del fatto.

Cass. Civ. – Sez. Unite 4472 del 25/02/2009, Cons. Bon. Agro Pontino c. Commissario Pref. Com. Pontinia ed altri

In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per

Integrare dell'ordinanza di sequestro, dall'iscrizione pubblica e condotta di controllo presenti al sito di stazionamento, alla disponibilità dei mezzi necessari all'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l'iscrizione
Cass. III Pen. 9850 del 4/03/2009, Rossi Alfieri, quest'ultimo è organismo pubblico e l'iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituito requisito per l'espletamento della suddetta attività e per la partecipazione al gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso.

Cass. III Pen. 19833 del 11/05/2009, Fabris (+ DANNO- Legittimazione ad agire)

Quando un accumulo di rifiuti non corrisponda alle prescrizioni imposte per il deposito temporaneo, si configurano alternativamente: un deposito preliminare, se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva, se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando l'accumulo non preclude ad alcuna operazione di smaltimento.

Albo gestori ambientali

Cass. III Pen. 6117 del 7/02/2008, Uguccioni

In tema di gestione dei rifiuti, ove il Tribunale amministrativo regionale abbia in sede cautelare sospeso gli effetti di un provvedimento amministrativo, deve ritenersi legittima la prosecuzione dell'attività svolta dopo l'emanazione dell'atto impugnato, in quanto l'ordinanza cautelare del G.A., comportando il mantenimento della validità dell'iscrizione sino all'esito del giudizio di merito, determina il venir meno del presupposto del reato. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato per difetto del "fumus delicti" l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato un precedente decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, sequestro disposto a seguito dell'adozione da parte dell'amministrazione provinciale di un provvedimento di decadenza della ditta dell'indagato dall'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, poi cautelatamente sospeso dal T.A.R.).

Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2008, Scalzo

Ai fini dell'integrazione del reato di trasporto di rifiuti in mancanza di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, anche le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, in precedenza escluse, sono assoggettate all'obbligo di iscrizione al predetto albo a condizione, però, che il trasporto sia esercitato in via ordinaria.

Cass. V Pen. 47558 del 22/12/2008, Vecchi

Cass. III Pen. 9490 del 3/03/2009, Scocca

Sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria d'iscrizione nell'Albo regionale sia per quelle ammesse alla procedura semplificata dell'iscrizione nel registro provinciale, il ritardato pagamento del diritto annuale non comporta sospensione automatica, sganciata, cioè, da una procedura attivabile dall'amministrazione nei confronti dell'impresa inadempiente

Apparato sanzionatorio

Cass. III Pen. 28685 del 4/05/2006, Buttone

Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del D.Lgs. 22/97, introdotto dalla L. 93/01 (ed attualmente sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 152/06), riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di "gestione" di cui all'art. 6, comma primo, lett. d) del citato D.Lgs. n. 22 (sostituito dall'art. 183, lett. d), del D.Lgs. n.152/06), né limitato ai casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni.

Cass. I Pen. 29855 del 8/09/2006, Pezzotti ed altro

In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento previsto dagli artt. 51 bis e 17, comma secondo, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 - di natura permanente anche dopo l'entrata in vigore degli artt. 242 e 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ha abrogato (art. 264, comma primo lett. i) il D.Lgs. n. 22 del 1997 - non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie - queste - previste anche dal nuovo testo unico (art. 247 D.Lgs. n. 152 del 2006) che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato.

Cass. III Pen. 40964 del 15/12/2006, PG in proc. D'Orta

Il rapporto di strumentalità tra macchinari che producono rifiuti (nella specie, trattasi di macchinari derattizzanti che producono polveri) e lo stoccaggio abusivo degli stessi è interrotto dalla specifica condotta criminosa del produttore che mantiene in deposito tali rifiuti oltre i limiti temporali di cui alla lett. m) dell'art. 183 del D.L.vo 152/06, sicché gli strumenti essenziali e specifici del reato sono quelli per il deposito.

Cass. III Pen. 42227 del 22/12/2006, Gironda

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in difetto di autorizzazione, di

Invece l'art. 256 del codice di procedura penale, non è stato modificato dal D.Lgs. 152/06, e l'art. 259, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/06) l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in assenza di Cass. III Pen. 13456 del 2/04/2006, Grifone e altri dalla lavorazione di rubinetteria in quantità imprese di gestione ed impianti di discarica autorizzata di cui l'art. 255 del codice di procedura penale, D.Lgs. 152/06, salva peraltro la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo, che acconsente consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno. La realizzazione di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo; mentre la gestione della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti.

Cass. III Pen. 16957 del 4/05/2007, PG Corte Appello Genova proc. Salamò

Un'ordinanza del sindaco che imponga ad un soggetto diverso da quelli espressamente indicati una prestazione personale non prevista da una disposizione posta da un atto avente forza di legge, sarebbe illegittima per violazione dell'art. 23 Cost., con conseguente obbligo del giudice di disapplicarla. Il reato di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. 22/97 (ora trasfuso nell'art. 255, c. 3, D.Lgs. 152/06) non è quindi configurabile nei confronti di chi, non essendo colui che ha abbandonato i rifiuti, o non avendo concorso materialmente o moralmente con questi, e non essendo il proprietario o titolare di diritto di godimento sull'area ove i rifiuti sono stati abbandonati, sia stato destinatario di una ordinanza del sindaco emessa nei suoi confronti esclusivamente perché proprietario del rifiuto abbandonato da altri, attesa la illegittimità e la conseguente disapplicabilità di siffatto provvedimento.

Cass. III Pen. 21120 del 29/05/2007, Coppola ed altro

Ai sensi dell'art. 256, c. 3, D.Lgs. 152/06, nel caso di accertata realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva, alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 Cod. Proc. Pen., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, e tale confisca deve ritenersi obbligatoria per legge. La confisca dell'area sulla quale la discarica insiste va disposta anche nel caso in cui la stessa appartenga ad una società, posto che le conseguenze patrimoniali dell'attività illecita ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa.

Cass. III Pen. 21780 del 5/06/2007, Hoxha

Cass. III Pen. 22826 del 12/06/2007, Artese ed altri

In tema di reati ambientali, il reato di inquinamento (di natura permanente) previsto dagli artt. 242 e 257 del D.L.vo 152/06 non cessa per effetto del sequestro del sito inquinante, preordinato all'eliminazione del danno, ma persiste fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, condotte riparatorie che, ove poste in essere prima della pronuncia giudiziale, fanno venire meno la punibilità del reato.

Cass. III Pen. 23789 del 18/06/2007, Cumer

Il proprietario di un suolo che deposita sul proprio terreno rifiuti suoi o consente che altri li depositano diventa detentore dei rifiuti e come tale destinatario delle norme che riguardano la loro gestione. Il proprietario dell'area su cui altri depositano i propri rifiuti è esente da responsabilità solo se il deposito o l'abbandono sia stato effettuato a sua insaputa e non gli può essere mosso alcun rimprovero di negligenza.

Cass. III Pen. 24477 del 21/06/2007, Pino

In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 256, c. 2, D.Lgs. 152/06 può estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze.

Cass. III Pen. 24724 del 22/06/2007, Grispo ed altri

In tema di gestione dei rifiuti, è illegittima e deve essere disapplicata l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, prevista dall'art. 14, comma terzo, D.Lgs. 22/97 (oggi sostituito dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 152/06), emessa nei confronti del proprietario dell'area su cui insistono i rifiuti, senza accertare se questi abbia posto in essere una delle condotte incriminate dalla norma (abbandono e/o deposito incontrollato; immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee) ovvero se sia configurabile nei suoi confronti un concorso morale o materiale.

Cass. III Pen. 24731 del 22/06/2007, Ferluga

Come risulta dal tenore letterale dell'art. 256 c. 1 del D.Lgs. 152/06, la norma si rivolge a "chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216". La norma, con l'utilizzo della parola "chiunque" non ha quindi come destinatari soltanto i soggetti che svolgano professionalmente attività di trasporto di rifiuti ed è quindi irrilevante, in ordine al *fumus commissi delicti*, la circostanza che il reo non svolga professionalmente tale attività.

Cass. III Pen. 24736 del 22/06/2007, Sorce

L'originale qualificazione dei rifiuti abbandonati come "propri" delle imprese e dei responsabili di enti, contenuta nel secondo comma dell'art. 51 del D.Lgs. 22/97, è stata eliminata con l'art. 7, comma 7 del D.Lgs. 389/97 e non più riproposta nel testo del secondo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/06, che recepisce in situazione di continuità normativa il contenuto della precedente norma incriminatrice.

Cass. III Pen. 21120 del 29/05/2007, Coppola ed altro

Ai sensi dell'art. 256, c. 3, del D.Lgs. 152/06, nel caso di accertata realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva, alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato e tale confisca deve ritenersi obbligatoria per legge. La confisca dell'area sulla quale la discarica insisteva va disposta anche nel caso in cui la stessa appartenga ad una società, atteso che quando l'attività illecita è posta in essere attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro sono addebitabili le responsabilità per i singoli reati, le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale gli organi hanno agito, salvo che si dimostri che l'imputato abbia agito di propria esclusiva iniziativa.

Cass. IV Pen. 28158 del 16/07/2007, P.M. in proc. Costa

La mancanza del titolo abilitativo costituisce uno degli elementi essenziali non solo della contravvenzione di gestione di rifiuti non autorizzata prevista dall'art. 51, comma quarto, D.Lgs. 22/97, ma altresì del delitto di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui al successivo art. 53 bis del medesimo decreto (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. 152/06). (Fattispecie avente ad oggetto l'abusivo smaltimento continuato "in loco" di percolato, da parte del gestore di una discarica titolare di un' autorizzazione alla mera messa in riserva del medesimo per il successivo smaltimento presso altra discarica).

Cass. III Pen. 34768 del 13/09/2007, Orlandi

Nel caso di demolizione di una nave, è chiaro che non la nave, oggetto di demolizione, sia configurabile come rifiuto, bensì quelle parti della stessa (sostanze, prodotti, materie) che sono prodotte dalla demolizione e siano destinate al recupero o allo smaltimento. Né potrebbe assimilarsi il relitto della nave ai veicoli fuori uso, sia in considerazione del fatto che per questi esiste una specifica disciplina in materia (D.Lgs. 209/03), la cui applicabilità non può essere estesa al caso di specie, sia del fatto che per essi è previsto l'inserimento nel Catalogo europeo dei rifiuti, che non è invece previsto per le navi. Pertanto, stante l'impossibilità di qualificare giuridicamente la nave arenata come un rifiuto, la sua demolizione non può essere ricondotta ad una attività di gestione di rifiuti, ma a quella di un cantiere di demolizione. La demolizione della nave, dunque, non integra di per sé alcuna attività di recupero, raccolta o smaltimento di rifiuti, sicché sotto questo aspetto non sussiste

il fumus del reato di cui all'art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06: è' invero evidente che all'interno del cantiere è stata realizzata una attività produttiva di rifiuti, ma non una attività di raccolta, smaltimento o recupero degli stessi.

Cass. III Pen. 39641 del 28/10/2007, Bruni

Il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati dei rifiuti non è tenuto ad attivarsi ipso jure, per la qualifica che lo collega al suolo, ma solo se è il soggetto attivo che ha creato la situazione di pericolo per l'ambiente che l'ordinamento intende eliminare con azioni ripristinatorie. Di conseguenza, il proprietario, che non abbia commesso l'azione tipica, può essere chiamato a rispondere del reato in esame solo in presenza di comprovati comportamenti dai quali si possano ricavare elementi di una sua compartecipazione, al livello morale o materiale, nella altrui illecita condotta. Un comportamento meramente omissivo non è sufficiente ad integrare la fattispecie di concorso nel fatto illecito commesso da altre persone.

Cass. III Pen. 43849 del 26/11/2007, De Pascalis

In tema di gestione dei rifiuti, il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'attività di trasporto costituisce una fase dello smaltimento che richiede un'apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell'atto autorizzatorio. (Fattispecie di smaltimento di reflui trasportati su autospurgo e costituiti da liquami da fossa settica, contrassegnati dal codice CER 200304, diversi dalle "acque chiarificate", contrassegnate dal codice CER 190899, per il cui smaltimento l'impresa di trasporto rifiuti ed autospurgo era autorizzata).

Cass. III Pen. 44279 del 28/11/2007, P.G. presso il Trib. Lecce in proc. Mazzotta

Anche se l'art. 256, c. 3, del D.L.vo 152/06 stabilisce l'obbligo di confisca dell'area adibita a discarica abusiva esclusivamente quale conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la fattispecie di una discarica, se debitamente autorizzata, non costituisce reato e, peraltro, la restituzione dell'area su cui la discarica è stata realizzata alla persona indagata non determina di per sé la prosecuzione dell'attività criminosa, configurandosi quest'ultima solo quale conseguenza della ripresa dell'attività illecita di smaltimento dei rifiuti nella medesima area, pericolo la cui prevenzione deve essere realizzata mediante la diversa misura del sequestro preventivo.

Cass. III Pen. 44289 del 28/11/2007, Riva

Vi è piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, cc. 1 e 2, prevista dall'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 22/97 ed il corrispondente disposto di cui all'art. 256, c. 2, in relazione all'art. 192, cc. 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

Secondo la Corte il D.Lgs. n. 152/06 esplicitamente prevede che l'attività di gestione di rifiuti deve essere autorizzata o autorizzabile. In assenza di tale autorizzazione, l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di rifiuti è vietato. Il D.Lgs. n. 152/06 non prevede che il soggetto di interesse alla gestione di rifiuti possa essere un privato cittadino. Il fatto che il D.Lgs. n. 152/06 non preveda espressamente che il trasporto di rifiuti sia vietato per il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino non significa che il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino sia lecito. Al contrario, il D.Lgs. n. 152/06 prevede che il trasporto di rifiuti sia vietato per il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino. Il fatto che il D.Lgs. n. 152/06 non preveda espressamente che il trasporto di rifiuti sia vietato per il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino non significa che il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino sia lecito. Al contrario, il D.Lgs. n. 152/06 prevede che il trasporto di rifiuti sia vietato per il trasporto di rifiuti da parte di un privato cittadino.

Cass. III Pen. 44295 del 28/01/2007, C.G. Conti Appello Palermo 16/07/07 pro trasporto di rifiuti in un formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso del formulario dalla conducente di un mezzo di trasporto. L'attività organizzata di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 152/06, illecita perché il rifiuto è oggetto di attività di smaltimento o di gestione di rifiuti in un formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, si svolge in un momento successivo alla produzione del rifiuto, nel momento stesso della sua produzione, certezza che, nella fattispecie, va esclusa in considerazione delle modalità di accumulo per un lasso di tempo particolarmente rilevante dei materiali residuati dalla lavorazione dei blocchi di marmo, con conseguente integrazione prima della fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti e, successivamente, della realizzazione di una discarica abusiva (al riguardo, si rammenta che i reati di realizzazione e di gestione di una discarica, in assenza della prescritta autorizzazione, possono realizzarsi solo in forma commissiva).

Cass. III Pen. 177 del 7/01/2008, Ferrero

L'attività di spianamento di materiali di risulta da demolizioni di fabbricati, di scarti di cantiere e la loro copertura con il terreno integra il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, perché lo smaltimento dei rifiuti non si ha soltanto col deposito di essi "sul suolo" ma anche "nel suolo", come viene anche indicato nell'Allegato "B" del D.Lgs. 22/97, che ha trovato continuità normativa nel D.Lgs. 152/06, Allegato B, Parte IV, che descrive le attività di smaltimento.

Cass. III Pen. 358 del 8/01/2008, P.

Per la ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 260 D.L. n. 152/06 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), la nozione di ingente quantitativo va riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità alla stessa.

Cass. III Pen. 4746 del 30/01/2008, Emiliano

Cass. III Pen. 4545 del 29/01/2008, P.G. Trib. Benevento in proc. Francesca ed altro

L'art. 259, c. 2, del D.Lgs. 152/06 prevede che in esito a sentenza di condanna o di applicazione di pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall'art. 256, c. 1 dello stesso D.Lgs., il giudice disponga obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. Anche qualora non si versi in questo presupposto, la confisca del mezzo di trasporto usato per il reato rientra nelle ipotesi di confisca facoltativa prevista dal primo comma dell'art. 240 c.p.: infatti, anche nel rito monitorio il giudice ha il dovere di disporre la confisca ogni volta che sia obbligatoria o ai sensi dell'art. 240, c. 2, c.p. o ai sensi delle leggi speciali.

Cass. III Pen. 7462 del 19/02/2008, Cozzoli

Le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento dei rifiuti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione sanzionate dall'art. 51, C. 1, D.Lgs. 22/97, ora art. 256, C. 1, del D.Lgs. 152/06, configurano un'ipotesi di reato comune, potendo le stesse essere commesse anche da persona che non eserciti l'attività di gestione o di trasporto di rifiuti.

Cass. III Pen. 15482 del 14/04/2008, Milazzo

L'art. 258, c. 4 del D.Lgs. 152/06, prescrive che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre si applica la sanzione penale di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Cass. III Pen. 16144 del 17/04/2008, Benvenuti

È configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p., quando l'esercizio di un'attività, benché autorizzata, provochi emissioni concretamente idonee a cagionare disturbo alle persone e risulti non conforme alla normativa comunale, poiché l'espressione

contenuta nel succitato articolo “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione della necessità che l’emissione avvenga nel rispetto delle normative di settore. (Fattispecie inerente un’attività di ristorazione)

Cass. III Pen. 19221 del 13/05/2008, Maraglino ed altro

Poiché l’art. 256, c. 3, del D.Lgs. 152/06, come a suo tempo l’articolo 51, c. 3, del D.Lgs. 22/97, deve necessariamente essere letto in correlazione con il D.Lgs. 36/03, si ha quindi discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività.

Cass. III Pen. 23081 del 10/06/2008, Centurione

La confisca prevista dall’art. 53 D.Lgs. 22/97 (ora art. 259 D.Lgs. 152/06) non configura un’ipotesi di confisca obbligatoria, in quanto la norma prevede espressamente che solo “alla sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 51 e 52 comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. La sentenza di condanna (ovvero la sentenza di patteggiamento, ad essa equiparata) costituisce, pertanto, il presupposto per l’applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale, con la conseguenza che non è possibile disporre la confisca, ove, sia intervenuta una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato.

Cass. III Pen. 26548 del 2/07/2008, Mazzucato

E’ esclusa l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria della confisca ancorché il procedimento penale per il reato di cui dall’art. 256, comma terzo del D.Lgs. n. 152/06, venga definito mediante decreto penale di condanna; infatti, il D.Lgs. menzionato, non contempla il decreto penale di condanna tra i provvedimenti cui consegue la confisca obbligatoria dell’aria adibita a discarica abusiva, ma solo la sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Cass. III Pen.35879 del 19/09/2008, Fossati

Ai fini del reato di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, di cui all’art. 260, D.Lgs. 152/2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione dello stesso è obbligatoria (per espressa previsione dell’art. 259, il quale fa riferimento a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti), anche se l’articolo in esame, in quanto il delitto ivi previsto non presuppone necessariamente l’uso di un mezzo di trasporto poiché può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, non menziona espressamente il provvedimento della confisca.

Cass. III Pen. 41329 del 6/11/2008, Galipò

Il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. 152/06 è punito, tra l'altro, ai sensi del successivo art. 259 co. 2, con la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; pertanto, in tale ipotesi, il sequestro preventivo è comunque certamente legittimo per effetto del disposto del co. 2 dell'art. 321 c.p.p. che dispone la non necessità della sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dello stesso articolo per il sequestro preventivo tipico, ma la sola necessità del presupposto della confiscabilità.

Cass. III Pen. 46029 del 12/12/2008, De Frenza

Si configura la fattispecie criminosa di cui all'art. 260, D.Lgs. 152/2006 non solo nell'ipotesi di gestione di rifiuti clandestina, ma tutte le volte in cui la gestione possa considerarsi abusiva, quindi quando la stessa avvenga senza titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti in materia.

Cass. III Pen. 46012 del 12/12/2008, Castellano

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, c. 2, D.Lgs. 152/06), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).

Cass. III Pen. 4532 del 3/02/2009, Tissi e altro

Qualora, in relazione allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti iniziata prima del decorso del termine previsto dall'articolo 216, D.Lgs. 152/2006, sia stato emesso decreto di sequestro preventivo sul capannone a tale scopo utilizzato, il solo fatto dell'emissione di un provvedimento inibitorio (di tale attività) da parte della p.a. non è sufficiente a far ritenere cessate le esigenze cautelari. Esse, infatti, possono dirsi superate solo nel caso che non permangano rischi connessi alla presenza di sostanze e nel caso che il capannone risulti destinato a diversa utilizzazione, così interrompendosi il nesso che lo lega alle condotte illecite. Occorre, pertanto, verificare l'esistenza dell'attualità e concretezza del pericolo che il sequestro preventivo intende prevenire ed evitare.

Cass. III Pen. 6564 del 16/02/2009, Anatriello

Il disposto dell'art. 256 co. 3 D.Lgs. 152/2006 prevede che alla sentenza di condanna o di pena concordata consegua la confisca del sito sul quale è stata realizzata la discarica se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato "fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi" (obblighi che devono essere ottemperati prima della acquisizione definitiva della area al patrimonio pubblico). La

norma dunque è esplicita nel precisare che la confisca è applicabile anche se il sito è stato bonificato.

Cass. III Pen. 6904 del 18/02/2009, Arcuri

In relazione al reato di gestione non autorizzata di rifiuti, il sequestro preventivo degli automezzi utilizzati può riguardare anche i mezzi di proprietà di terzi estranei al reato, qualora la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato. Infatti, per legittimare il sequestro preventivo occorre un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e una persona, facendo così prevalere, in sede cautelare, l'esigenza di prevenire la commissione dei reati sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole.

Cass. III Pen. 9176 del 2/03/2009, Dondero

In caso di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 ha natura formale e ciò non impedisce la reiterazione della condotta: infatti, la comunicazione della cessazione dell'attività di recupero non significa inequivocabilmente che la stessa sia davvero cessata.

Autorità d'Ambito

Tar Campania, Sez. I, 1641 del 31/03/2008, IGI.CA. spa c. Comune di Pozzuoli ed altro

L'art. 204 del D.Lgs. 152/06 non prevede una proroga delle gestioni in corso fino all'istituzione ed organizzazione delle Autorità d'Ambito in materia di ciclo dei rifiuti, ma si ritiene che con la sopraccitata norma il legislatore abbia voluto al contrario porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti, ancorché affidate per una durata maggiore, debbano comunque cessare.

Autorizzazioni

Cass. III Pen. 8679 del 1/03/2007, Vitale ed altro

Anche alla luce dell'art. 256 del D.L.vo 152/06 che sostanzialmente ripropone la formulazione dell'art. 51 del D.L.vo 22/97, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione non ha natura di reato proprio integrabile soltanto dai soggetti esercenti professionalmente un'attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione di rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa.

Cass. III Pen. 18038 del 11/05/2007, Angelillo ed altri

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997,

oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.

Cass. III Pen. 24723 del 22/06/2007, Campolmi ed altro

In tema di rifiuti, la natura personale dell'autorizzazione all'esercizio di una delle tipiche attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) non consente al titolare dell'autorizzazione di delegare l'esercizio dell'attività a terzi che ne siano privi. (Fattispecie nella quale il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ne aveva delegato lo svolgimento a terzi non autorizzati che si avvalevano di materiali ed attrezzature di proprietà del titolare dell'autorizzazione).

Tar Marche, Sez. I, 222 del 26/03/2008, San Germano srl ed altro c. Consorzio Intercomunale "Vallesina Misa" – CIR 33 ed altri

In materia di gestione di rifiuti, con la conclusione positiva dell'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e, quindi, con il loro accoglimento, viene dato atto da parte dell'organo tecnico preposto che le ditte valutate positivamente sono in possesso dei requisiti di moralità, di professionalità, di idoneità tecnica e finanziaria previsti per ottenere l'iscrizione nelle diverse categorie e classi dell'Albo, richiesta con la domanda di iscrizione che, per quanto riguarda in particolare le capacità finanziarie delle ditte richiedenti, comporta l'avvenuta verifica delle potenzialità economiche e finanziarie delle stesse, desunte dalla documentazione contabile attestante la situazione patrimoniale, le attività svolte, le potenzialità produttive, nonché dalle referenze bancarie di cui le singole ditte richiedenti l'iscrizione sono tenute a fornire prova. Per cui, all'esito positivo di tale complesso procedimento di riscontro dei requisiti suddetti compiuto dagli organi tecnici preposti alla gestione dell'Albo in questione, tutto induce a ritenere che l'iscrizione rappresenta un mero adempimento formale scontato, in quanto resta subordinato soltanto alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, a salvaguardia di possibili danni ambientali derivanti dall'attività imprenditoriale suddetta.

Autosmaltimento

Cass. III Pen. 41290 del 18/12/2006, Rando

In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di autosmaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 32 del D.L.vo 22/97 (ora sostituito dall'art. 215 del D.L.vo 152/06), atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, con la conseguente necessità di ottenere la preventiva autorizzazione.

Bonifica

Cass. III Pen. 9794 dell'8/03/2007, Montigiani

In merito al rapporto tra l'art. 51 bis del D.L.vo 22/97 e l'art. 257 del D.L.vo 152/06 in tema di bonifica dei siti, la disciplina di cui al Titolo V dello stesso decreto non si applica all'abbandono di rifiuti. Poiché la struttura del reato contravvenzionale di cui all'art. 51 bis del D.L.vo 22/97 è stata riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 del D.L.vo 152/06, si tratta in entrambe le ipotesi di un reato di evento a condotta libera, solo che l'evento è diversamente configurato nelle due fattispecie: a) in quella previgente l'evento consiste nell'inquinamento definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal DM 471/99; o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, in qualche modo definibile come avvicinamento a quei limiti di accettabilità; b) nella fattispecie vigente prevista dall'art. 257 del D.L.vo 152/06, invece, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Peraltro, la nuova fattispecie penale, pur avendo la stessa struttura di quella precedente, è meno grave perché riduce l'area dell'illecito e attenua il trattamento sanzionatorio.

Cass. III Pen. 26479 del 8/06/2007, Magni

L'art. 242 del D.L.vo 152/06 rinnova gli obblighi di comunicazione e bonifica solo a carico del responsabile, senza più menzionare l'inquinamento accidentale, anche se estende gli stessi obblighi a carico di chi individua contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento.

Tar Lombardia 5289 del 27/06/2007, Antibioticos c. Matt

L'art. 17 del D.Lgs. 22/97, la cui impostazione sul punto è stata confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.Lgs. 152/06, impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata. A carico di quest'ultimo (proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione), invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato, gravato da onere reale al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite invece da privilegio speciale immobiliare.

Cass. III Pen. 40191 del 30/10/2007, Schembri

La disciplina contenuta dagli artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/06 ha per oggetto, oltre ai suoli ed al sottosuolo, anche le acque sotterranee e prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento debba mettere in atto entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione e dare immediata comunicazione ai sensi dell'articolo 304 del medesimo D.Lgs., nonché svolgere una preliminare indagine sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, debba provvedere al ripristino della zona contaminata dandone notizia al comune ed alla provincia. Qualora accerti l'avvenuto

superamento delle anzidette concentrazioni anche per un solo parametro deve darne immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure adottate e nei successivi trenta giorni deve presentare alle amministrazioni ed alla regione competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato n 2. La segnalazione è quindi dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257 il quale non punisce solo l'omessa bonifica ma anche l'omessa segnalazione.

Tar Milano, Sez. IV. 791 del 2/04/2008, FIL Casa-Fiduciaria Immobiliare Lombarda SpA c. Comune di Milano ed altro

L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica. Nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti, salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno.

Cass. III Pen. 37280 del 1/10/2008, Picchioni

In caso di condanna per il reato di inquinamento previsto dall'art. 257, D.Lgs. 152/06, il giudice può subordinare la concessione della deroga alla bonifica del sito inquinato secondo le procedure regolamentate dalla norma succitata; mentre, in caso di condanna per altri reati in materia di gestione dei rifiuti o che cagionino danni ambientali, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino ambientale o a una bonifica del sito non legislativamente regolamentata.

Campionamento

Cass. III Pen. 9489 del 3/03/2009, Nizzetto

In materia di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi, volte a stabilire se le sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, riguardano attività di polizia amministrativa, sicché l'eventuale inosservanza da parte dell'autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.

Anche in materia di smaltimento dei rifiuti, l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante.

Cdr

Tar Friuli Venezia Giulia 342 del 10/05/2007, Net spa c. prov. Udine

Nel caso di produzione di Cdr, la distinzione tra un impianto di smaltimento e uno di recupero non può fondarsi sull'elencazione delle "operazioni di smaltimento" di cui

all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: se è vero che sotto la rubrica "operazioni di smaltimento" di tale allegato B figurano anche, in via residuale, i trattamenti biologici e fisico-chimici non specificati altrove (D8 e D9), occorre anche tener presente che nel N.B. che precede l'elencazione delle operazioni di smaltimento si ha cura di precisare che l'elencazione in questione riguarda le operazioni "come avvengono nella pratica", e non assume quindi una valenza normativa cogente, rispetto alla quale normativa, anzi, la previsione si pone in contrasto, posto che l'obiettivo finale è quello di non portare a smaltimento e cioè a discarica i rifiuti che possono essere trattati, sottratti alla destinazione in discarica e destinati a utilizzazione commerciale, il che poi trova conferma nel successivo allegato C, il quale, sotto la rubrica "operazioni di recupero", contiene anche la voce R3, riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, ivi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche.

Corte di Giustizia CE Sez. VIII, C-283/07 del 22/12/2008, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana

Sottraendo dall'ambito di applicazione della legislazione italiana di trasposizione della direttiva n. 75/442/CEE taluni rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche, nonché il combustibile da rifiuti di quantità elevata, l'Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.

Relativamente al CDR-Q, come i rifiuti solidi urbani che lo compongono, esso è un residuo di consumo e rientra quindi nella definizione di «rifiuto» di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 fino al momento della sua effettiva combustione per produrre energia.

Classificazione

Tar Lombardia (Milano). Sez. IV 3651 del 7/05/2009, AMSA spa c. Prov. Milano

L'art. 6 quater della L. 208/08 fissa i criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7 "cancerogeno" rimandando alla Tabella A2 dell'Allegato A del DM 7 novembre 2008 e la metodica che può ricavarsi dalla lettura della Tabella A2 prevede che, qualora la presenza degli idrocarburi totali superi la soglia dello 0,1%, sarà necessario procedere ad ulteriore analisi per verificare se, all'interno della frazione di idrocarburi presenti nel rifiuto da classificare come pericoloso o meno, siano presenti specifiche sostanze indicate come cancerogene in misura superiore alla soglia che le qualifica come pericolose.

Consorzi

Cons. Stato 7560 del 18/12/2006, Polimeri Europa srl c. Min. Ambiente ad altri

Il D.Lgs. 152/06 ha abrogato l'art. 48 del D.Lgs. 22/97, sicché lo stesso ha esplicitamente escluso l'obbligatorietà della partecipazione al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene per i produttori ed importatori di materie prime in polietilene stabilendo, al c. 5 dell'art. 234, che tali operatori potessero (e non dovessero) eventualmente aderire al consorzio. Ne consegue l'inapplicabilità agli

stessi delle disposizioni del nuovo D.Lgs. concernenti gli obblighi e le sanzioni previste per coloro che, pur essendovi obbligatoriamente tenuti, non aderiscono al consorzio.

Corresponsabilità

Cass. III Pen. 6420 del 11/02/2008, Girolimetto

In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti. Il concetto di “coinvolgimento” trovava specificazione nelle disposizioni poste dall’art. 10 del D.Lgs. 22/97 ed attualmente dall’art. 188 del D.Lgs. 152/06, ma anche la mera osservanza delle condizioni di cui all’art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

Cass. III Pen. 26526 del 2/07/2008, Maccatrozzo

Il possesso di un’autorizzazione al recupero non esclude la responsabilità della ditta ricevente a titolo di concorso per le attività di intermediazione o di trasporto di rifiuti non autorizzate poste in essere da coloro i quali forniscono i rifiuti da trattare. Infatti, sussiste in capo alla ditta ricevente l’obbligo di controllare che anche coloro che si propongono come intermediari siano debitamente autorizzati e, qualora tale doverosa verifica sia omessa, il detentore risponde quantomeno a titolo di colpa, per inosservanza delle regole di cautela imprenditoriale, della contravvenzione di cui all’art. 51, c. 1, del D.Lgs. 22/97, ora art. 256, D.Lgs. 152/06.

Cass. III Pen. 41329 del 6/11/2008, Galipò

Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni.

Delega

Cass. III Pen. 24732 del 22/06/2007, Petrangelo ed altro

In tema di gestione di rifiuti, la responsabilità del preposto per il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (prima previsto dall’art. 51, c. 4, D.Lgs. 22/97 oggi sostituito dall’art. 256, c. 4, D.Lgs. 152/06) è configurabile solo ove siano violate quelle che richiedono l’esercizio di limitate mansioni di carattere tecnico e/o operativo, mentre permane sul soggetto titolare dell’autorizzazione la responsabilità per l’ottemperanza alle prescrizioni che comportano l’adozione di scelte generali ed autonome sull’organizzazione e/o la gestione ovvero che presuppongono autonomia finanziaria.

Cass. III Pen. 6420 del 11/02/2008, Girolimetto

La rilevanza della delega sussiste in presenza di precisi requisiti, quali: la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, alle esigenze organizzative della stessa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Cass. III Pen. 9489 del 3/03/2009, Nizzetto (vedi campionamento)

Anche in materia di smaltimento dei rifiuti, l'identificazione dell'oggetto e del contenuto della delega deve essere, in linea di principio, resa possibile sulla base di specifiche determinazioni, difettando le quali, il potere concernente l'attività delegata non può ritenersi dismesso dal delegante.

Deposito temporaneo

Cass. III Pen. 39544 del 30/11/2006, Tesolat ed altro

A seguito della nuova definizione di deposito temporaneo di cui all'art. 183, lett. m), D.Lgs. 152/06, attraverso l'inserimento della frase "secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore" e della congiunzione "oppure", che sostituiscono la frase "ovvero, in alternativa" contenuta nel testo precedente del D.Lgs. 22/97, resta definitivamente chiarito che il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando così il limite temporale), oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo).

Cass. III Pen. 10259 del 9/03/2007, Zito

Anche se l'art. 183, c. 1, lett. m), D.L.vo 152/06 nel disciplinare il deposito temporaneo dei rifiuti non effettua alcuna distinzione in relazione alla provenienza degli stessi, la definizione di "luogo di produzione" di rifiuti (art. 183, lett. i) esclude che possa essere considerato tale l'intero territorio comunale o l'area in cui è ubicato un magazzino comunale, sicché si riconferma la costante giurisprudenza secondo cui l'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle ecopiazze, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione.

L'art. 198 del D.L.vo 152/06 attribuisce ai Comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti.

Cass. III Pen. 10262 del 9/03/2007, Barcellona

I materiali provenienti dall'esterno, seppur rivenuti all'interno di un cantiere, non permettono di qualificare il raggruppamento degli stessi come deposito temporaneo, in quanto ex D.L.vo 152/06 con questa espressione si intende il raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.

Cass. III Pen. 15997 del 19/04/2007, Storace

Il produttore, ferme le altre condizioni qualitative, può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando il limite temporale) oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi (assumendo così come decisivo il limite quantitativo).

Cass. III Pen. 23792 del 18/06/2007, Majone

Il deposito temporaneo, secondo la definizione contenuta nell'articolo 6 lettera m) del D.Lgs. 22/97, ribadita con l'articolo 183 lettera m) del D.Lgs. 152/06, è costituito da un raggruppamento di rifiuti prima della raccolta effettuato sul luogo di produzione, nel rispetto delle condizioni qualitative, quantitative e temporali, previste dalla citata norma. Non si può quindi parlare di deposito temporaneo se i rifiuti provengono da luogo diverso da quello di produzione. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dalla norma dà luogo ad un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e quindi penalmente sanzionata.

Cass. III Pen. 23787 del 19/06/2007, Castiglione

Posto che il materiale proveniente da scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non è costituito esclusivamente da terriccio e ghiaia, ma anche da pezzi di asfalto e calcestruzzo qualificabili pacificamente come rifiuti, non si può parlare di deposito temporaneo se i rifiuti provengono da luogo diverso da quello di produzione. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dalla norma dà luogo ad un'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e quindi penalmente sanzionata. Il deposito effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti vengono prodotti può dare luogo o ad un abbandono che, se effettuato da imprenditori o responsabili di enti, è sanzionato con la stessa pena prevista per la gestione non autorizzata dei rifiuti, o ad un deposito preliminare o stoccaggio nell'attesa dello smaltimento o del recupero. Peraltro, anche lo stoccaggio come attività gestionale dei rifiuti deve essere autorizzato.

Cass. III Pen. 24718 del 22/06/2007, Biava

Per deposito controllato si intende ogni raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto di norme tecniche elencate nella lettera m)

dell'art. 6 D.Lgs. 22/97 (la stessa definizione è ora contenuta nell'art. 183 lett. m) D.Lgs. 152/06).

Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, anche se sempre soggetto ai principi di precauzione e azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti.

Cass. III Pen. 34768 del 13/09/2007, Orlandi

Il produttore dei rifiuti - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi - può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero (privilegiando così il limite temporale), oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi (privilegiando così il limite quantitativo).

Cass. III Pen. 35622 del 27/09/2007, P.G. presso Trib. di Oristano in proc. Pili ed altro

Per quanto concerne i requisiti del luogo di produzione nell'ambito della fattispecie del deposito temporaneo, la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell'impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo.

Cass. III Pen. 27073 del 4/07/2008, Dell'Erba

Il deposito di rifiuti per essere qualificato quale temporaneo deve possedere tutti i requisiti fissati dall'art. 183, lett. m, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Pertanto, l'accertamento di rifiuti di varia natura, indiscriminatamente ammassati nell'area aziendale (e pertanto non depositati per categorie omogenee), non configura la fattispecie di deposito temporaneo.

Cass. III Pen. 45447 del 9/12/2008, D'Angelo

Il luogo di produzione di rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. m) D.Lgs. 152/2006, non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. Non è, dunque, sufficiente, per escludere un deposito temporaneo, la circostanza che i rifiuti vengano spostati, all'interno di una stessa area oggetto di lottizzazione, da una zona in via di costruzione ad un'altra già costruita, essendo necessario, in tal caso, valutare se luogo di produzione e luogo di deposito siano a disposizione della stessa impresa e se il secondo sia funzionalmente collegato al primo, tenendo anche conto delle caratteristiche del caso concreto, ed in particolare che si tratti di una unica lottizzazione e di un unico perimetro aziendale.

Discarica

Cass. III Pen. 37559 del 5/10/2008, PR presso Trib. Taranto in proc. Boccini

In materia di stoccaggio definitivo di rifiuti, la proroga del termine al 31 dicembre 2008 (come prevista da ultimo all'art. 1, comma 184 della L. 24 dicembre 2007 n. 244) si applica solo alla disciplina sulle condizioni e limiti di accettabilità, come previsto dalla Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, i cui criteri sono applicabili alle discariche "nuove" di categoria 2° fino al 31 dicembre 2006, e alle discariche "nuove" di categoria I, IIB, IIC e III, fino al 31 dicembre 2008. Il nuovo sistema è applicabile, per le discariche "vecchie", fino alla scadenza della proroga, se richiamato dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento. La restante disciplina del D.Lgs. 36/2003 è in vigore senza alcuna proroga. Integra, dunque, il reato di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/06 la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di adeguamento.

Cass. III Pen. 9847 del 4/03/2009, Puccio

Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. è necessario che sussista la cd. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dall'illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dall'accertata esistenza dell'illegittimità della condotta.

Il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto deve essere sostanzialmente equiparato ad una nuova autorizzazione, sicché l'autorizzazione medesima deve essere preceduta dal nulla osta dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, anche se imposto successivamente all'inizio dell'attività.

Ecomafia

Cass. III Pen. 18790 del 8/05/2008, Chiodi

In materia di rifiuti, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati si desume inequivocabilmente dall'art. 259, c.1, c.p.p., laddove prevede che il giudice debba determinare le modalità della custodia e che l'art. 259 c.p.p., benché dettato in tema di sequestro probatorio, è indiscutibilmente applicabile anche al sequestro preventivo, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att.

Ecopiazzole

Cass. III Pen. 7285 del 22/02/2007, PG presso Trib. Sassari in proc. Noto La Diega

L'ecopiazzola è un luogo dove viene effettuata attività di gestione dei rifiuti, sicché si configura come un centro di stoccaggio ex art. 183, lett. 1), D.Lgs. 152/06, nel quale i rifiuti vengono accumulati lontano dal luogo di produzione in attesa dello

smaltimento o del recupero definitivi, di modo che la gestione della piazzola deva essere preventivamente autorizzata.

Cass. III Pen. 8051 del 27/02/2007, Zambrotti

Le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata di rifiuti urbani, cd. piazzole ecologiche o ecopiazzole, hanno natura di centri di stoccaggio ex art. 6, c. 1, del D.Lgs. 22/97 (oggi art. 183 del D.Lgs. 152/06), atteso che nelle stesse si effettuano attività di smaltimento, consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive ex punto D15 dell'All. B decr. cit., o attività di recupero, consistente nella messa in riserva ex punto R13 dello stesso All. B.

Cass. III Pen. 9103 del 28/02/2008, Gasparini ed altro

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 le piazzole comunali destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cosiddette ecopiazzole o piazzole ecologiche, necessitano della prevista autorizzazione, in quanto le medesime costituiscono centri di stoccaggio in cui si svolge una fase preliminare alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti.

Cass. III Pen. 10259 del 9/03/2007, Zito

L'art. 21 del D.Lgs. 22/97, come il corrispondente disposto di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/06, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti. L'attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle c.d. piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupero, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all'art. 51, c. 1, D.Lgs. 22/97.

Esclusioni

Cass. III Pen. 5315 del 8/02/2007, Doneda

Considerato che l'attività di estrazione è sottratta all'applicazione della disciplina sui rifiuti ex art. 185, c. 1, lett. d), del D.L.vo 152/06, la prima pulitura del materiale estratto dalla cava non è costituita soltanto dalla pulitura effettuata mediante grigliatura a secco o setacciatura, ma può essere costituita anche dalla pulitura effettuata mediante lavaggio, con la conseguenza che anche i rifiuti, ed in particolare i fanghi e limi non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 21095 del 29/05/2007, Guerrini ed altro

In tema di gestione dei rifiuti di origine animale non sussiste rapporto di specialità tra le disposizioni del D.Lgs. 508/92 (attuativo della Direttiva 90/667/CEE, ora sostituita dal Regolamento CE n. 1774 del 2002) e quelle del D.Lgs. 22/97 (ora sostituito dal D.Lgs. 152/06), atteso che le disposizioni di settore regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo esclusi i profili di gestione per i quali permane l'operatività della disciplina generale.

Cass. III Pen. 21676 del 4/06/2007, Zanchin ed altro

L'esclusione dal regime generale dei rifiuti prevista dall'art. 185 del D.L.vo 152/06 va interpretata restrittivamente, con la conseguenza che il regime generale va ancora applicato per le carogne e gli scarti animali, giacché la disciplina prevista dal D.L.vo 508/92, attuativa della Dir. 90/667/CEE, non può essere qualificata come specifica e derogatoria, in quanto regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione degli stessi rifiuti.

Cass. III Pen. 45463 del 9/12/2008, Marinangeli

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione prevista dall'art. 185, co. 1, lett. d), D.Lgs. 152/06, deve essere letta secondo una interpretazione di stretto diritto, trattandosi di una eccezione alla regola generale sulla gestione dei rifiuti e limitata ai prodotti derivanti dalla attività estrattiva, che rimangono disciplinati dalle leggi speciali in materia di miniere, cave e torbiere. Sono, pertanto, esclusi dalla normativa in materia di rifiuti solo i materiali derivanti dallo sfruttamento di cave, che restino, però, entro il ciclo produttivo della estrazione e della connessa pulitura, non potendosi confondere l'attività della cava con la lavorazione successiva dei materiali; qualora si esuli dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava, devono considerarsi rifiuti.

Cass. III Pen. 41584 del 12/11/2007, Frezza

I fanghi ed i limi derivanti dalla prima pulitura del materiale di cava non possono essere considerati rifiuti. L'esclusione contemplata dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06 non può operare solo per la prima setacciatura del materiale estratto, in quanto non si vede la ragione per la quale la 'prima pulitura' del materiale estratto, necessaria per separare il materiale commerciale, debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire, quando necessità tecniche lo richiedano o lo rendano opportuno, mediante lavaggio, il quale costituirebbe, a differenza della setacciatura o grigliatura, attività ontologicamente successiva alla estrazione vera e propria.

Cass. III Pen. 9491 del 3/03/2009, Acco B. ed altri)

Per ciò che concerne il regime giuridico applicabile al limo derivante dalle attività di primo lavaggio dei materiali provenienti da escavazione, vige l'art. 185, lett. d), del D.Lgs. 152/2006, il quale esclude che trovino applicazione le norme di cui alla Parte IV (rifiuti e bonifica dei siti) relativamente ai rifiuti risultanti dalla prospezione,

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

Fertilizzanti

Cass. III Pen. 27079 del 11/07/2007, Ugolini

Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 217/06 (recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.Lgs. 152/06) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.Lgs. 99/92). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.Lgs. 217/06).

Materie fecali (agricoltura) e scarti vegetali

Cass. III Pen. 42201 del 22/12/2006, PM in proc. Della Valentina

L'utilizzo di materie fecali in agricoltura è sottoposto alla disciplina sui rifiuti di cui al D.L.vo 152/06, in quanto non sono stati emanati i decreti ministeriali attuativi previsti dall'art. 38, c. 1, D.L.vo 152/99, soltanto a seguito dei quali si sarebbe potuta applicare la diversa disciplina in tema di acque di cui al D.L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 24471 del 21/06/2007, Livieri

Il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene: ciò non esclude peraltro che si tratti di un sottoprodotto o di una materia prima secondaria, che il detentore intende sfruttare o commercializzare, purché "il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione ...". Questa esigenza di certezza del riutilizzo o della commercializzazione immediati del residuo costituisce l'elemento di valutazione sul quale il giudice deve fondare la qualificazione del materiale.

Cass. III Pen. 36363 del 23/09/2008, Orlandi

In tema di gestione dei rifiuti, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, lo spandimento di reflui zootecnici in acque superficiali o sotterranee rientra nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto l'esclusione da detta disciplina è subordinata alla circostanza che detti reflui (nella specie, materie fecali) siano utilizzati nell'attività agricola.

Cass. III Pen. 41831 del 7/11/2008, Marcolin

Ai sensi della normativa vigente, di cui all'art. 185, comma 1° lett. c), del D.Lgs. n°152/2006 si applica la disciplina attinente ai rifiuti anche nei confronti di materie fecali provenienti da allevamenti di animali, quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole.

Cass. III Pen. 20248 del 14/05/2009, Belmonte

Il cosiddetto "pastazzo di agrumi", composto da buccia e polpa di agrumi residuati dalla loro lavorazione, allorché siano ancora presenti processi fermentativi non è qualificabile quale ammendante vegetale semplice utilizzabile in agricoltura, bensì costituisce rifiuto ex art. 183, co 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

MPS e sottoprodotti

Cass. III Pen. 21512 del 21/06/2006, Giannecchini

Per potersi configurare un "sottoprodotto" alla luce dell'art. 183, lett. n), del D.Lgs. 152/06 (in sintonia con le pronunce della Corte di Giustizia UE) è indispensabile verificare il requisito della effettiva certezza del riutilizzo del materiale, da suffragare con riscontri oggettivi, non essendo sufficienti a tal fine mere affermazioni testimoniali (nella specie, trattasi di fanghi provenienti da attività di frantumazione e lavaggio inerti).

Cass. III Pen. 40190 del 6/12/2006, Gulino

Il materiale che residua da attività di distilleria (raspi e vinaccioli destinati alla produzione di biogas) non rientra nella categoria dei sottoprodotti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06, in quanto non presenta le caratteristiche qualificanti individuate dalla normativa e dalla giurisprudenza, ovvero la mancanza di condizioni peggiorative per l'ambiente e la salute e l'assenza di processi di trasformazione preliminare.

Cass. III Pen. 10257 del 9/03/2007, Albertani

L'articolo 183, lettera n), D.L.vo 152/06 detta le condizioni per l'utilizzazione dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui), stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l'ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di danno per l'ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione (fattispecie relativa all'utilizzazione dei residui della lavorazione del legno come combustibile).

Cass. III. Pen. 10262 del 9/03/2007,

Bartellà 183, lett. n), D.L.vo 152/06 detta le condizioni per l'utilizzo dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui, posto che quest'ultima categoria è più ampia di quella dei sottoprodotti), stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l'ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della

mancanza di danno per l'ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione.

Cass. III Pen. 10264 del 9/03/2007, Poli ed altro

Gli scarti di materiale plastico successivamente sottoposti ad un processo di trasformazione non rientrano nella definizione di sottoprodotto di cui all'art. 183, c. 1 lett. n), del D.L.vo 152/06, essendo subordinata l'attribuzione di tale qualifica alla condizione che i sottoprodotti vengano impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

Cass. III Pen. 14185 del 5/04/2007, Brugnera ed altro

Ai sensi dell'art. 184, c. 3, D.L.vo 152/06, sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, sicché il materiale costituito da mattoni e cemento provenienti da demolizioni non può qualificarsi materia prima secondaria ex art. 181 del D.L.vo 152/06, anche in mancanza del DM di attuazione previsto dal c. 6.

Cass. III Pen. 14557 del 11/04/2007, Palladino

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale "materia prima secondaria" ai sensi degli artt. 183 lett. q) e 181, commi sesto, dodicesimo e tredicesimo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

La definizione di "sottoprodotto" - sottratto alla disciplina dei rifiuti - contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, che ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato, senza trasformazioni preliminari, in un ciclo produttivo diverso da quello di origine, si pone in contrasto con la nozione comunitaria di rifiuto, come interpretata dalla Corte di giustizia, per la quale, per distinguere il sottoprodotto dal rifiuto, è necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari. (Nell'occasione, la Corte non ha sollevato la questione di costituzionalità della norma nazionale, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., per la mancanza nel caso di specie della certezza del riutilizzo).

Cass. III Pen. 15562 del 18/04/2007, PG presso Trib. Verona in proc. Prati

Per poter riconoscere ai prodotti dell'attività di impresa la qualità di sottoprodotto o materia prima secondaria occorre la ricorrenza dei requisiti di cui alle lett. n) e q) dell'art. 183 del D.L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 32207 del 7/08/2007, Mantini

Ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, ciò esprime già quella volontà di dismissione che la lett. a) dell'art. 183, c. 1, D.Lgs. 152/06 considera qualificante di una sostanza che sia

riconducibile alla catalogazione dell'Allegato A al decr. cit. Tale volontà di dismissione vale poi di risulta ad escludere la configurabilità di un sottoprodotto, tanto più se la sostanza necessita di "trasformazione preliminare" per la sua utilizzabilità in un successivo processo produttivo. E tale è l'operazione di cernita e pulitura che modificano l'identità della sostanza considerato che lo stesso art. 183, c. 1, lett. n), prevede la (sola) cernita come operazione che è di per sé qualificabile come di recupero dei rifiuti.

Cass. III Pen. 5804 del 6/02/2008, P.G. presso Trib. Tivoli in proc. Gallotti ed altri

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di qualificare una sostanza quale "materia prima secondaria" ai sensi degli art. 183 lett. q) e 181, cc. 6, 12 e 13, D.Lgs. 152/06, occorre fare riferimento, in attesa della emanazione dei previsti decreti ministeriali, al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e al D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Poiché la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 181, cc. 12 e 13, del D.Lgs. 152/06 non si applica alle sostanze utilizzabili come materia prima secondaria a condizione che "il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene", nel caso in cui il detentore si è disfatto dei materiali, dovendo il termine essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come materia prima secondaria, ai sensi delle disposizioni citate il materiale oggetto delle operazioni di recupero non si sottrae all'applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Cass. III Pen. 9483 del 3/03/2008, Prati

La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 152/06, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioè senza trattamenti che mutino l'identità merceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità.

Cass. III Pen. 14323 del 7/04/2008, PM Trib. Varese in proc. Coppa

Poiché l'art. 183, c. 1 D.Lgs. 152/06 pone una serie di condizioni affinché si possa identificare un sottoprodotto, in una situazione in cui manca la prova certa che i materiali commercializzati possano legittimamente sottrarsi al regime autorizzatorio proprio della gestione dei rifiuti, l'ipotesi contravvenzionale configurata nell'art. 256 c. 1 del D.Lgs. 152/06 è fondata.

Cass. III Pen. 31462 del 29/07/2008, PR presso Trib. Udine in proc. De Colle ed altri

Non è necessario che l'utilizzazione del materiale (nella specie, scorie di fonderia) da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito.

Cass. III Pen. 35235 del 12/09/2008, Cioffi

Il secondo Decreto correttivo al T.U. ambientale (n. 4/2008) ha stabilito nuove condizioni necessarie affinché i residui di attività produttiva possano essere qualificati quali sottoprodotti. I “residui” devono essere originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione ma il reimpiego, che non può desumersi dall'autocertificazione (che è stata eliminata), deve essere certo sin dalla fase della produzione, deve essere integrale e deve provenire direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato o definito. Inoltre, i “residui”, devono avere valore economico di mercato. Tutte le anzidette condizioni devono esistere contestualmente e in mancanza di una sola di esse il residuo rimane soggetto alla disciplina dei rifiuti.

Cass. III Pen. 41836 del 7/11/2008, Castellano

In tema di sottoprodotti, non è prescritta una necessaria contestualità tra produzione e riutilizzo del sottoprodotto, ma viene imposto all'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non con mera eventualità, ad un utilizzo ulteriore.

I requisiti delle materie prime secondarie sono fissati, con previsione diretta, dal D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal decreto n. 4/2008, a cui deve adeguarsi anche il D.M. 5 febbraio 1998 e la normativa secondaria vigente per i rifiuti pericolosi. Pertanto, con riguardo agli spezzoni derivanti dai tagli di prima lavorazione di lastroni di marmo, gli stessi non possono essere qualificati “materia prima secondaria”, se non risultano prodotti da “un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti”.

Cass. III Pen. 41839 del 7/11/2008, Righi

In tema di sottoprodotti, gli “slops” (miscele contenenti idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza che, nel caso in specie, previa aggiunta di olio combustibile, venivano riscaldati e quindi centrifugati, si da ottenere un olio combustibile a basso tasso di zolfo regolarmente posto in commercio), sono ad essi riconducibili e disciplinati dall'art. 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. In particolare, non è necessario che il riutilizzo del sottoprodotto si svolga nell'identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiuto pure per il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato “anche in altre industrie” e “per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotto, cioè in un insediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario ed in un ciclo produttivo diverso. Inoltre, il processo che li origina, non deve essere necessariamente un “processo industriale”, ma può essere anche di produzione di un servizio.

Cass. III Pen. 45057 del 4/12/2008, Cinefra L. ed altri

Le “carogne” possono essere escluse dalla disciplina generale dei rifiuti se e in quanto regolate da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria. Poiché il Regolamento CE n. 1774/2002 assicura una tutela sanitaria per le carogne – se e in quanto configurabili come sottoprodotti - e per sottoprodotti di origine animale, dettando una disciplina da considerarsi come esaustiva ed autonoma in ordine al solo profilo sanitario, la materia delle carogne – in quanto tali – è sempre inclusa nella disciplina generale sui rifiuti, che ne assicura anche la tutela ambientale.

Cass. III Pen. 46213 del 16/12/2008, Dallemule

Il taglio di alberi, eseguito nell’ambito della silvicoltura, costituisce attività produttiva, trovandosi, quindi applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. 152/2006. Inoltre, l’eliminazione mediante incenerimento dei rami degli alberi tagliati, non usufruibili in processi produttivi, non costituisce una forma di utilizzazione nell’ambito di attività produttive

Cass. III Pen. 47085 del 19/12/2008, Maiorana

La sussistenza delle condizioni indicate dall’articolo 183, co. 1, lett. p), D.Lgs. 152/2006 per la qualificazione di sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto.

Cass. III Pen. 48037 del 23/12/2008, Prati

In tema di gestione dei rifiuti, l’attività di recupero di materiale lapideo che soddisfi i criteri, i requisiti e le condizioni previste dall’art. 183, c. 1, lett. p), D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08, rientra nel campo di applicazione della disciplina dei sottoprodotti (fattispecie nella quale è stato annullato, per difetto del “fumus” del reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, il sequestro preventivo di un impianto per la frantumazione ed il lavaggio di materiali composto da sfridi, cocciame costituente scarto di lavorazione e peloni, cioè testate inutilizzabili derivanti dalla segatura dei blocchi di marmo).

Cass. III Pen. 833 del 13/01/2009, P.M. presso Trib. Napoli in proc. Lettica

In materia di rifiuti, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al D.Lgs. n. 152 del 2006, le materie prime secondarie, ancorché non provenienti da attività di recupero, dovevano considerarsi escluse dal campo d’applicazione della disciplina dei rifiuti a condizione che avessero sin dall’origine le caratteristiche della materia prima secondaria riportate nei decreti ministeriali sul recupero agevolato.

Cass. III Pen. 12844 del 24/03/2009, De Angelis ed altri

Le disposizioni di settore riguardanti i sottoprodotti di origine animale, e segnatamente il Reg. CE 1774/02, regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo escluse le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l’operatività della disciplina generale in materia, ovvero il D.Lgs. 152/06. Da ciò discende che gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed esclusivamente soggetti al cit.

Reg. CE 1774/02 solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 183, D.Lgs. 152/06, mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06.

Nozione di rifiuto

Cass. III Pen. 31396 del 27/06/2006, PM in proc. Scavo ed altro

Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli art. 183 e 232 del D.Lgs. 152/06, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero).

Cass. III Pen. 33882 del 9/10/2006, Barbati ed altri

Integrano la nozione giuridica di rifiuto, sia ai sensi del D.Lgs. 22/97, sia ai sensi del D.Lgs. 152/06; quei materiali derivanti da attività di demolizione che necessitano dell'attività di cernita, in quanto non possono qualificarsi - allo stato - materia prima secondaria ai sensi dell'art. 181, commi 6 e 13, del D.Lgs. 152/06, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6° c.: infatti, a norma dell'art. 181, c. 12, del D.Lgs. 152/06, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti e tra le operazioni di recupero, ex art. 183, lett. h), del D.Lgs. 152/06, sono espressamente "includere la cernita o la selezione".

Cass. III Pen. 40445 del 12/12/2006, Bisogno

Ai sensi della nozione di rifiuto di cui all'art. 183, lett. a), D.Lgs. 152/06, la condotta di deposito incontrollato sul suolo di materiali di varia natura (calcinacci, cemento, frammenti di mattoni, piastrelle, imballaggi, tavoli e sedie) non consente di qualificare gli stessi come materie prime secondarie, bensì quali rifiuti in senso giuridico.

Cass. III Pen. 20444 del 25/05/2007, Ciullo

Le sanse umide non sono soggette alla disciplina sui rifiuti soltanto se ad esse viene data una utilizzazione agronomica.

Cass. III Pen. 34768 del 13/09/2007, Orlandi

Nel caso di demolizione di una nave, è chiaro che non la nave, oggetto di demolizione, sia configurabile come rifiuto, bensì quelle parti della stessa (sostanze, prodotti, materie) che sono prodotte dalla demolizione e siano destinate al recupero o allo smaltimento. Né potrebbe assimilarsi il relitto della nave ai veicoli fuori uso, sia in considerazione del fatto che per questi esiste una specifica disciplina in materia

(D.Lgs. 209/03), la cui applicabilità non può essere estesa al caso di specie, sia del fatto che per essi è previsto l'inserimento nel Catalogo europeo dei rifiuti, che non è invece previsto per le navi. Pertanto, stante l'impossibilità di qualificare giuridicamente la nave arenata come un rifiuto, la sua demolizione non può essere ricondotta ad una attività di gestione di rifiuti, ma a quella di un cantiere di demolizione. La demolizione della nave, dunque, non integra di per sé alcuna attività di recupero, raccolta o smaltimento di rifiuti, sicché sotto questo aspetto non sussiste il fumus del reato di cui all'art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06: è invero evidente che all'interno del cantiere è stata realizzata una attività produttiva di rifiuti, ma non una attività di raccolta, smaltimento o recupero degli stessi.

Cass. III Pen. 22245 del 4/06/2008, P.R. presso Trib. di Chieti in proc. Rapino

La definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo della destinazione naturale all'abbandono, non rilevando l'eventuale riutilizzazione, sicché quando il residuo abbia il suddetto carattere ogni successiva fase di smaltimento rientra nella disciplina sui rifiuti.

Non possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le particelle di amianto che si sono staccate dalle lastre di copertura del capannone per effetto del dilavamento dovuto alle acque piovane, trattandosi di un fenomeno estraneo alla volontà del detentore. Peraltro, la tettoia di copertura costituisce parte integrante del capannone industriale, sicché, fino al momento in cui le lastre di cemento amianto non vengono rimosse, sono prive di autonomia rispetto al fabbricato di cui fanno parte e, pertanto, non possono essere qualificate rifiuto.

Cass. III Pen. 28246 del 10/07/2008, IN.FRA. Srl

I fanghi da lavorazione e materiali combustibili di probabile origine urbana, compattati con modalità proprie dei materiali destinati allo smaltimento e depositati sul terreno senza le cautele indicate nella specifica autorizzazione, sono da considerarsi rifiuto.

Cass. III Pen. 31165 del 24/07/2008, Abdallah

In caso di sequestro di materiali provenienti dalla demolizione dei veicoli a motore, l'accertamento della qualità del rifiuto deve essere operata in concreto; non vale ad escludere la natura di rifiuto il richiamo all'esistenza della documentazione, attestante l'asserita attività di bonifica del materiale sequestrato, qualora ad essere contestata sia la veridicità della stessa.

Cass. III Pen. 47085 del 19/12/2008, Maiorana

La previsione dell'art. 14, D.L. 138/2002 sulla definizione di rifiuto (vigente all'epoca della commissione del contestato reato di trasporto di rifiuti non autorizzato), pur ponendosi in contrasto con la definizione comunitaria di rifiuto - come affermato dalla Corte di Giustizia europea - deve essere applicata nel caso di specie, in quanto le norme contenute nelle direttive europee non possono avere come effetto quello di determinare o aggravare le responsabilità penali degli imputati.

Ordinanze contingibili e urgenti

Cass. III Pen. 34131 del 23/05/2006, Caracciolo

In tema di smaltimento dei rifiuti, il potere di emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 22/97, ora sostituito dall'art. 191 del D.L.vo 152/06, non compete al presidente di un consorzio intercomunale, anche se tale incarico è stato assunto da uno dei sindaci dei comuni interessati, in quanto attribuito esclusivamente al sindaco, al presidente della provincia o a quello regionale nelle loro qualità. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente osservato che il sindaco del singolo comune partecipante al consorzio è legittimato all'emissione dell'ordinanza, ma nei limiti territoriali comunali).

Cass. III Pen. 27505 del 7/07/2008, P.R. presso Tribunale di Napoli in proc. Gaetano)

In tema di rifiuti, l'ordinanza contingibile e urgente, emessa dal Sindaco qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità e di tutela della salute pubblica e non si possa diversamente provvedere, discrimina solo i reati previsti dalla normativa in materia di smaltimento rifiuti ma non può mai comportare il sacrificio dell'interesse pubblico che il provvedimento stesso è volto a salvaguardare

T.A.R. Veneto, Sez. II n. 40 del 14/01/2009, Faro Service srl c. Com. Sona ed altro

L'art. 192, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 attribuisce espressamente al sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell'art. 107, c. 5 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Pet-coke

Cass. III Pen. 28299 del 10/07/2008, SAIF Combustibili s.p.a.

Il coke da petrolio, commercializzato e destinato alla combustione per uso produttivo, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293 del D.Lgs. 152/2006.; solo in tal caso opera il disposto dell'art. 185 del citato Decreto. e, in particolare, non trova applicazione la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima è, invece, operante e applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo. L'articolo richiamato, infatti, nella sua nuova formulazione, in seguito al correttivo 4/2008, non prevede più l'esclusione diretta del coke da petrolio dal campo di applicazione della parte IV del 152/2006, relativa a i rifiuti, e la nozione di rifiuto deve essere tuttavia interpretata in maniera estensiva in attuazione del principio di "precauzione", al fine di limitare gli inconvenienti o i possibili danni e di tener dovuti alla loro natura.

Pneumatici

Cass. III Pen. 8679 del 1/03/2007, Vitale ed altro

Anche se l'espressione "pneumatici usati" è conforme all'originaria indicazione contenuta nel D.L.vo 22/97, per effetto di successivi interventi normativi la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso", dai quali sono esclusi i cd. pneumatici ricostruibili.

Cass. III Pen. 46643 del 14/12/2007, Messina

La qualifica di rifiuto va attribuita ai soli pneumatici fuori uso, come confermato dall'All. D, voce 16.01.03 del D.Lgs. 152/06 e non ancora ai pneumatici usati, né ancora ricostruibili. Peraltro, esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad un'operazione di recupero individuata dall'All. C del D.Lgs. 22/97.

Rifiuti da demolizione – Terre e rocce da scavo

Cass. III Pen. 37401 del 15/11/2006, Pietrocola ed altro

Anche dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 152/06, poiché la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene, i materiali da demolizione (basolato di pietra) che abbisognano di un'operazione di recupero prima del riutilizzo vanno considerati rifiuti.

Cass. III Pen. 39369 del 29/11/2006, Scarinci

Laddove si tratti di terra mista ad asfalto, betonelle di marciapiede e paletti precompressi misti a ferro, il riferimento all'interpretazione autentica di cui alla L. 443/01, art. 1, c. 17, come modificato dalla L. 306/03, art. 23, attualmente riprodotta nel D.L.vo 152/06, art. 186, è in conferente, in quanto essa esclude dal novero dei rifiuti le terre e rocce da scavo, ma non i materiali sopraccitati, i quali costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione ai sensi dell'art. 184, c. 3. lett. b), D.L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 9794 dell'8/03/2007, Montigiani

Poiché anche alla luce dell'art. 186 del D.L.vo 152/06 le terre e rocce da scavo sono escluse dalla disciplina sui rifiuti solo a particolari condizioni, tale esclusione si configura come deroga alla regola generale che includerebbe le terre e rocce da scavo

nella categoria dei rifiuti. Ne deriva che spetta all'imputato che voglia fruire delle deroghe l'onere di provare il presupposto della deroga stessa, e cioè che le terre e rocce sono effettivamente destinate al reinterro, riempimento e alle altre simili operazioni, e che sono utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto approvato dei lavori. Mentre spetta alla pubblica accusa, che voglia includere nella categoria dei rifiuti anche le terre e rocce da scavo effettivamente destinate al reinterro e al riempimento, dare la prova che esse abbiano superato la soglia di inquinamento tollerata.

Cass. III. Pen. 10262 del 9/03/2007, Barcellona

La distinzione tra materiale da demolizione e terre e rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza di questa sezione e da quella comunitaria è stata ribadita con il D.L.vo 152/06, il quale include tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione e quelli pericolosi derivanti da scavi (art. 185, c. 3, lett. b) e li contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla disciplina del decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all'art. 186 decreto citato.

Cass. III Pen. 23788 del 18/06/2007, Arcuti

Posto che il materiale proveniente dal disfacimento del manto stradale (residui di asfalto) costituisce rifiuto speciale e che l'inclusione tra i rifiuti del materiale proveniente da attività di demolizioni e costruzioni, ancorché non pericoloso, è stata confermata con l'art. 184 c. 3 lettera b) del D.Lgs. 152/06, anche in base a detto decreto continuano ad essere escluse dalla disciplina sui rifiuti le terre e rocce da scavo alle condizioni previste dall'articolo 186, ossia a condizione che siano effettivamente riutilizzate per reinterri, riempimenti, rilevati, intendendosi come riutilizzazione anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale o la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa; in caso di destinazione a differenti cicli di produzione sono attualmente previsti controlli periodici ed obblighi di documentazione in capo all'utilizzatore; nel caso in cui non sia possibile l'immediato utilizzo sono previsti ulteriori obblighi di documentazione. In ogni caso il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito senza trasformazioni preliminari.

Cass. III Pen. 38514 del 18/10/2007, Cogoni

Il materiale proveniente da demolizioni edili è da qualificarsi come rifiuto, che resta tale sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) del D.Lgs. 152/06 indica la cernita o la selezione.

Cass. III Pen. 44973 del 4/12/2007, Magnabosco

L'art. 10, c. 1, della L. 93/01 ha introdotto la lettera f bis) nell'art. 8 del D. L.vo 22/97, escludendo così dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo; successivamente l'art. 1, cc. 17-19, della L. 443/01, ha dettato norme per l'interpretazione autentica di

tale disposizione. Da ciò discende che le terre e rocce da scavo in tanto possono essere escluse dal novero dei rifiuti, in quanto siano state sottoposte a verifica che la composizione media dell'intera massa non superi i limiti massimi di tollerabilità di cui al c. 18 e che il reimpiego delle terre sia stato autorizzato dalla PA competente e venga effettuato secondo modalità di rimodellazione del territorio interessato. Dette disposizioni sono state ulteriormente modificate dall'art. 23 della L. 306/03, nel senso che sono stati prescritti controlli più pregnanti per il reimpiego delle terre o rocce da scavo, richiedendosi che lo stesso avvenga previo progetto sottoposto a VIA o autorizzazione amministrativa preceduta da parere dell'ARPA. Analoghe prescrizioni, sono poi contenute nell'art. 186 del vigente T.U. in materia ambientale approvato con D. L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 1188 del 11/01/2008, Bello ed altri

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nelle opere di riempimento deve avvenire senza recare pregiudizio all'ambiente e l'art. 186 D.Lgs. 152/06 espressamente richiede la redazione di un progetto che preveda l'utilizzo delle terre da sottoporre a VIA e approvato dall'autorità amministrativa competente; oppure, ove la VIA non sia prevista, la necessità del previo parere dell'agenzia regionale per l'ambiente.

Peraltro, per rendere operante l'esclusione dal regime dei rifiuti non è necessaria l'adozione dei test di cessione in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, potendo la prova dell'assenza di pregiudizio per l'ambiente in caso di riutilizzazione da parte del detentore dei materiali provenienti da demolizione edilizia essere fornita con qualsiasi mezzo.

Cass. III Pen. 7465 del 19/02/2008, Baruzzi

In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, i residui di attività di demolizione di edifici, annoverati tra i rifiuti speciali dall'art. 7, c. 3, D.Lgs. 22/97, ora art. 184, c. 3, D.Lgs. 152/06, sono sottratti, in quanto rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo necessitanti, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti e operazioni di recupero previste negli allegati al D.Lgs. 22/97, all'ambito di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 14 D.L. 138/02, conv. con L. n. 178/02.

Cass. III Pen. 7466 del 19/02/2008, Pagliaroli

Gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al D.Lgs. 152/06, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento.

Cass. III Pen. 12429 del 20/03/2008, Pezzopane

I materiali residuati dall'attività di demolizione conservano la natura di rifiuti sino al completamento dell'attività di separazione e cernita, poiché la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero.

Cass. III Pen. 19207 del 13/05/2008, Scalzo

Gli inerti provenienti da demolizione edile costituiscono rifiuto e vi è la necessità di iscriverne all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'impresa edile che li tratta e trasporta. Invero, l'art. 7, D.Lgs. 22/97 li includeva tra i rifiuti speciali, salvo che fossero destinati ad essere riutilizzati secondo le previsioni di cui al D.L. 138/02, art. 14 conv. in L. 178/02 e cioè a condizione che fosse certa: a) l'individuazione del produttore o del detentore; b) la provenienza degli stessi; c) la sede ove erano destinati; d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo senza trasformazioni preliminari; e) la mancanza di danno per l'ambiente. Orbene l'abbandono di rifiuti provenienti da scavi o da attività di demolizione integrava sotto la vigenza del D.Lgs. 22/97 il reato di cui all'articolo 51, c. 1, ed integra ora quello di cui al D.Lgs. 152/06, art. 256, c. 2.

Cass. III Pen. 22252 del 4/06/2008, D'Ambra

I materiali provenienti dallo sfruttamento delle cave, già esclusi, dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dal novero dei rifiuti, sono, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2008, qualificabili come tali ove manchi una diversa, specifica, disciplina. (Nella specie la Corte, sul presupposto della sussistenza, nella normativa della Regione Sicilia, di specifiche disposizioni in tema di sfruttamento delle cave, ha escluso che i prodotti della lavorazione della pomice rientrino nel novero dei rifiuti).

Cass. III Pen. 37280 del 1/10/2008, Picchioni

Le terre e rocce da scavo sono escluse dalla applicazione della disciplina sui rifiuti, quando sono utilizzate senza trasformazioni preliminari per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché la utilizzazione avvenga secondo un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o secondo altro progetto corredato da parere positivo dell'A.R.P.A., e sempreché la composizione della intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. In tali casi, grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga, mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga.

Cass. III Pen 41331 del 6/11/2008, Marsella

In riferimento alle terre e rocce da scavo, regolamentate dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008 e sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate in tale articolo, non integra il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. 152/2006, la mera circostanza che le stesse vengano utilizzate per il riempimento della cava; né l'attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186 co. 1, in quanto, l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo non determina di per se stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.

Responsabilità

Sottraendo dall'ambito di applicazione della legislazione italiana di trasposizione della Dir. R. Veneto, 4827/CH n. 10 del 14/01/2009, Euro Service srl c. Comunità Sordane e albe metallurgiche, nonché il combustibile da rifiuti di quantità elevata, l'Italia è venuta ~~in~~ responsabilità per la mancata gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento. Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Cass. III Pen. 19332 del 8/05/2009, Soria

Posto che nei confronti del produttore di rifiuti è configurabile una posizione di garanzia, in quanto egli è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o delegati osservino le norme ambientalistiche, la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

Rottami ferrosi

Cass. III Pen. 35911 del 19/09/2008, Rolando

In caso di deposito irregolare, i materiali ferrosi non si sottraggono alla qualificazione di rifiuto, in quanto le eccezioni alla applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivante dalla classificazione di determinate sostanze quali materia prima secondaria, ai sensi dell'art. 183, primo comma lett. q), e art. 181, comma 13, o sottoprodotto, ai sensi dell'art. 183, primo comma lett. n), del D.Lgs. 152/06, sono sempre subordinate alla condizione che il detentore non se ne sia disfatto.

Cass. III Pen. 833 del 13/01/2009, P.M. presso Trib. Napoli in proc. Lettica

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008, i rottami ferrosi rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria

Corte di Giustizia CE Sez. VIII, C-283/07 del 22/12/2008, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana

Alla luce della nozione di “rifiuto” per la comprensione della quale occorre comprendere il significato del concetto di “disfarsi” contenuto nella direttiva n. 75/442/CEE (la quale all’art. 1 lett. a) sancisce che il rifiuto è qualsiasi sostanza che rientri in una delle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), è sufficiente osservare, riguardo al caso in esame, che i rottami destinati alla produzione siderurgica o metallurgica oggetto delle disposizioni controverse non rientrano tra le eccezioni all’ambito di applicazione della direttiva 75/447 previste al suo art. 2, n. 1.

TARSU

Cass. Civ. – Sezioni Unite 7581 del 30/03/2009, Comune di Bologna c. G.D.E. spa

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la facoltà, riconosciuta ai Comuni dall’art. 62, terzo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, di individuare, ai fini della determinazione della superficie non tassabile, categorie di attività produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, non è correttamente esercitata ove il regolamento comunale si limiti a prevedere un limite quantitativo di riduzione applicabile indistintamente a tutte le attività produttive, occorrendo invece la specificazione delle categorie di attività produttive dei predetti rifiuti (le cui superfici sono altrimenti esenti da tassazione) assimilabili a quelle produttive di rifiuti ordinari.

Cass. Civ. – Sezioni Unite 5465 del 6/03/2009, AMIA spa c. Regione Sicilia ed altro

La controversia riguardante il corrispettivo dovuto da un ente locale al gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, in quanto relativa ad "indennità, canoni od altri corrispettivi" dovuti dal concedente al concessionario di un pubblico servizio, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), contenuta nella sentenza n. 204 del 2004, non assumendo alcun rilievo la circostanza che i costi di gestione dell’impianto siano ricompresi nella tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta dai possessori o detentori di immobili situati nel territorio comunale, non essendo ciò sufficiente a trasformare il rapporto tra l’ente locale ed il gestore in un rapporto tributario. (Nella specie, il regolamento preventivo di giurisdizione è stato azionato in pendenza di giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso avverso una cartella esattoriale relativa al corrispettivo richiesto dall’ente gestore all’azienda municipalizzata per l’igiene ambientale, per la copertura degli oneri di gestione di una discarica sostenuti dopo la sua chiusura).

Trasporto

Cass. III Pen. 35235 del 21/09/2007, Italiano

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30, comma quarto, D.Lgs. 22/97, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., là dove consente l'esercizio della raccolta e trasporto dei rifiuti propri in forma professionale senza obbligo di iscrizione all'Albo (In motivazione la Corte, ha escluso l'applicabilità - per il divieto di irretroattività della legge più sfavorevole imposto dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - della nuova disciplina in forma semplificata introdotta dall'art. 212, comma ottavo, D.Lgs. 152/06).

Cass. III Pen. 4100 del 28/01/2008, PM Trib. Savona in proc. Ippolito

La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi in cui vengano a mancare gli elementi costituenti il *fumus commissi delicti*, e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge.

Cass. III Pen. 5312 del 4/02/2008, Aragona

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

In tema di gestione dei rifiuti, non è configurabile il tentativo del reato di trasporto illecito di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/06) nel caso in cui la loro movimentazione in area privata sia prodromica al trasporto dei rifiuti all'esterno di tale area, in quanto il momento consumativo del reato coincide con l'inizio dell'attività di trasporto dei medesimi.

Cass. III Pen. 14240 del 20/03/2008, Cristallo ed altro

Nel caso di un mezzo con cui sia stato consumato il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (D.Lgs. 152/06, art. 256, c. 1) e, quindi, di bene sottoposto a confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 259, c. 2, il provvedimento di sequestro può anche prescindere dalla prognosi di pericolosità connessa alla libera disposizione del bene essendo comunque consentito al giudice il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

Cass. III Pen. 6227 del 13/02/2009, Bologna

Si configura il reato di cui all'art. 259 del D.Lgs. 152/200, allorquando le irregolarità riscontrate nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti sono tali da determinare totale incertezza sulla individuazione dell'effettivo autore delle diverse fasi del trasporto.

Cass. III Pen. 9465 del 3/03/2009, Bertolino

Per effetto della normativa dettata dall'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 4/2008, le imprese che non effettuavano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare non erano tenute all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, anche se ciò non significa che le imprese potevano effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo: in realtà, esse dovevano avvalersi delle prestazioni di soggetti regolarmente autorizzati ed iscritti all'Albo, salvo incorrere nel reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Vigenza (disp. transitorie, 17 decreti, etc ...)

Cass. III Pen. 2902 del 26/01/2007, Signorini

Il DM 5 febbraio 1998, modificato con DM 5 aprile 2006, n. 186, continua ad avere efficacia anche dopo l'abrogazione del D.L.vo 22/97 fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari attuative del D.L.vo 152/06, in forza della disposizione di cui all'art. 214, c. 5, di quest'ultimo.

Cass. III Pen. 4675 del 6/02/2007, PG in proc. Bartalini ed altri

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e quelle di cui all'art. 51 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152), atteso che in entrambe le disposizioni è prevista la necessità della preventiva autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (successivamente qualificati quali pericolosi), in difetto della quale si configura il reato di gestione dei rifiuti non autorizzata.

Cass. III Pen. 17365 del 8/05/2007, Guccione

In tema di gestione dei rifiuti, sussiste continuità normativa fra le disposizioni di cui all'art. 51, commi primo e secondo, D.Lgs. 22/97, e quelle di cui all'art. 256, commi primo e secondo, D.Lgs. 152/06 (attività non autorizzata di gestione dei rifiuti), in quanto il nuovo testo è identico al previgente, come mod. dall'art. 7, comma settimo, D.Lgs. 298/97.

Veicoli fuori uso

Cass. III Pen. 5319 del 8/02/2007, Sanfilippo

L'attività del soggetto che provvede allo smantellamento dei veicoli fuori uso rientra sempre nell'ambito dello smaltimento e del recupero e non può essere esercitata senza autorizzazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06, non può procedersi alla demolizione, recupero o rottamazione dei suddetti rifiuti senza l'autorizzazione di cui agli artt. 208, 209, 210 del medesimo decreto.

Cass. III Pen. 23790 del 18/06/2007, Macciomei

I veicoli privi di targa abbandonati costituiscono chiaramente dei rifiuti e l'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio non fa venir meno la natura di rifiuto dell'autoveicolo dismesso.

Cass. III Pen. 5808 del 6/02/2008,

L.D.Lgs. 209/03, art. 5, disciplina la raccolta per la rottamazione dei veicoli fuori uso, ma in nessuna disposizione deroga alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 22/97, ora sostituita dalla Parte IV, Titolo I del D.Lgs. 152/06, in materia di trasporto dei rifiuti.

Cass III Pen. 26546 del 2/07/2008, Bellinvia

In tema di veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. l), del D.Lgs. n. 209/2003, per operazioni di "pressatura" si intendono le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione. Pertanto, le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura.

Cass. III Pen 27074 del 4/07/2008, Nicolì

In tema di veicoli fuori uso, l'art. 3 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, considera il veicolo "fuori uso" un rifiuto, sia nel caso in cui il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata. Nell'ipotesi di scomposizione, la normativa sui rifiuti pericolosi è applicabile solo alle parti effettivamente pericolose.

Cass. III Pen. 7990 del 9/07/7008, Manca

Nel caso di veicolo fuori uso, il proprietario del mezzo, non è esonerato dagli obblighi che gli competono in tale qualità nei confronti della pubblica amministrazione, limitandosi a versare le targhe e cedendo informalmente la vettura a terzi, senza controllare l'adempimento, da parte di costoro, della normativa in materia di rottamazione.

Cass. III Pen. 41835 del 7/11/2008, Russo

L'attività di raccolta di veicoli fuori uso, in assenza di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 256, comma 1°, D.Lgs. 152/06, poiché gli stessi (veicoli) costituiscono rifiuti.

Cass. III Pen. 20424 del 15/05/2009, Franciosa C. ed altro

Ai fini della qualificazione di un veicolo come rifiuto, non rileva, in senso contrario, la circostanza della persistente iscrizione del veicolo nell'apposito elenco del PRA, essendo sufficiente, per potersi parlare di rifiuto, che il veicolo versi in stato di elevato degrado, sì da non poter essere più circolante.

Traffico illecito

Cass. III Pen. 18351 del 7/05/2008, P.G presso Corte d'Appello di Napoli in proc.

Generoso ed altri

È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice.

Altro

Cass. III Pen. 27085 del 4/07/2008, Giarratano

La disciplina in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione, per cui l'accumulo di detti fanghi costituisce attività di stoccaggio degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali.

Cass. III Pen. 27989 del 9/07/2008, Beltrame

Nel caso di trasformazione del rifiuto, qualora all'esito della lavorazione il prodotto ottenuto debba ancora mantenere la qualifica di rifiuto, muta anche il codice CER (fattispecie in materia di fonderia).

Cass. III Pen. 42082 del 12/09/2008, Troisi

La competenza attribuita agli organi di cui all'art. 3 del D.L. 90/2008 è limitata ai procedimenti penali relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania. Tali reati sono quelli introdotti ex novo dal decreto d'urgenza e quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del codice ambientale, attinenti alle violazioni sanzionate penalmente nelle materie attribuite alla competenza del Sottosegretario di Stato; sono invece escluse le attribuzioni, per esempio, in materia di gestione del suolo, di difesa delle risorse idriche e di inquinamento dell'aria, applicandosi in tali casi, al fine della determinazione della competenza, le regole generali.

Cass. III Pen. 42529 del 14/11/2008, Alibrando

La disciplina in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti si applica anche ai fanghi di depurazione, per cui l'accumulo di detti fanghi costituisce attività di stoccaggio degli stessi, ossia un'attività di smaltimento consistente in operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché di recupero degli stessi, consistente nella messa in riserva di materiali.

Cass. I Pen. 48160 del 24/12/2008, Conf. comp. in proc. Ecoscreening

La speciale competenza attribuita ai magistrati degli uffici giudiziari di Napoli, requirenti e giudicanti, nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania (art. 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), non si estende a tutti i reati ambientali, ma deve intendersi limitata ai nuovi reati introdotti dall'art. 2 del citato testo normativo ed a quelli previsti e sanzionati dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Cass. I Pen. 44316 del 27/11/2008, Confl. comp. in proc. Borea e altro

In tema di conflitti di competenza, al fine di stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, per reati "riferiti alla gestione dei rifiuti" (art. 3, comma primo, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123), devono intendersi tutte le fattispecie, contravvenzionali e delittuose, contemplate nella parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di conflitto negativo in cui la Corte ha dichiarato la competenza del G.i.p. collegiale regionale).

Corte Cost. 61 del 5/03/2009, L.R. Valle d'Aosta

Sono incostituzionali, per violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost., le norme di cui agli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) i quali classificano come non rifiuti i materiali inerti da scavo.

I rifiuti, infatti, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e conseguentemente non può riconoscersi una competenza regionale in materia.

SENTENZE ACQUA D.L.vo 152/06

Acque reflue

Cass. III Pen. 39854 del 1/12/2006, PM in proc. Cocito

I reflui di attività di perforazione, nella specie per la realizzazione di un pozzo artesiano, costituiscono acque reflue industriali, in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche, per cui il loro sversamento richiede il preventivo rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

Cass. III Pen. 2292 del 24/01/2007, Caruso

In tema di disciplina degli scarichi, anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, la assimilazione alle acque reflue domestiche dei reflui delle imprese dedite all'allevamento di bestiame è subordinata, tra l'altro, al dato che l'attività di allevamento si svolga in connessione con la coltivazione della terra a disposizione, e che questa sia in grado di smaltire, nell'ambito di un ciclo chiuso, il carico inquinante delle deiezioni.

TAR Catania 207 del 29/01/2008, Syndial spa c. Presidenza Consiglio dei Ministri ed altri

L'art. 243 del D.Lgs. 152/06 individua una disciplina per le acque di falda emunte dalle falde sotterranee che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l'intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti: da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi dell'art. 185, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

Cass. III Pen. 8403 del 28/02/2007, Palazzolo

In caso di insussistenza delle condizioni di assimilabilità alle "acque reflue domestiche" (D.Lgs. 152/99, art. 28, c. 7 e D.Lgs. 152/06, art. 101, c. 7, lett. b), le acque provenienti da un'impresa di allevamento vanno considerate "acque reflue industriali".

Cass. III Pen. 21119 del 29/05/2007, Bentivoglio

L'art. 74, c. 1, lett. h) del D.L.vo 152/06 definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore. Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità

necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche.

Cass. III Pen. 27071 del 4/07/2008, Cornalba ed altro

L'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento al suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici. Allorché i liquami vengano abbandonati alla rinfusa senza possibilità di assorbimento da parte del terreno, non si può parlare di fertirrigazione del suolo, ma di abbandono di rifiuti.

Cass. III Pen 27111 del 4/07/2008, Giangrande

L'esistenza di caditoie e di un sistema di canalizzazione determina la configurabilità del reato previsto dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006, mentre non vale ad escluderlo il fatto che l'immissione non sia effettuata in pubbliche fognature, ma nel suolo e nel sottosuolo.

Cass. III Pen. 37279 del 1/10/2008, Serafini

L'art. 137 del D.Lgs. 152/06, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o in fognatura, quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico sul suolo delle stesse acque, quando supera i valori limite riportati nella tabella 4, anche se il superamento tabellare non riguarda le diciotto sostanze più pericolose elencate nella tabella 5; punisce, inoltre, con la stessa pena qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognature, sul suolo) che superi eventuali limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5.

Cass. III Pen. 41850 del 7/11/2008, Persano ed altro

Rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. (Nella specie, sono state considerate acque reflue domestiche e non acque industriali quelle provenienti dalle docce e dai servizi igienici di campi da calcetto e da tennis).

Cass. III Pen. 12865 del 24/03/2009, Bonaffini

Nella nozione di acque reflue industriali di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 rientrano tutti i tipi di acqua derivante dallo svolgimento di attività produttive, poiché detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche prevista dal citato art. 74 del D.Lgs. 152/06.

Cass. III Pen. 17862 del 29/04/2009, Bornigia

L'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 137, co. 11 del D.Lgs. 152/2006, conformemente alle direttive comunitarie, prevede in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo, per la natura impermeabile di tale corpo recettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge tra le quali rientra quella di cui alla lettera c) dell'articolo 103, la quale contempla l'esclusione dal divieto degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per le quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni

Acque di dilavamento

Cass. III Pen. 33839 del 4/09/2007, Lanza

A seguito del D.Lgs. 152/06, le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono si devono ritenere assimilate a quelle industriali e quindi soggette al relativo regime normativo.

Cass. III Pen. 40191 del 30/10/2007, Schembri

Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali.

Affluenti zootecnici

Cass. III Pen. 28360 del 8/08/2006, Cristini ed altro

In tema di disciplina degli scarichi, i reflui provenienti da un allevamento zootecnico vanno classificati quali acque reflue industriali, con il conseguente obbligo di munirsi dell'autorizzazione allo scarico, indipendentemente dalla eventuale richiesta di utilizzazione agronomica, configurandosi in difetto l'illecito penale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. n. 152 del 2006).

Cass. III Pen. 33896 del 9/10/2006, Bruni ed altro

L'art. 101, c. 7, del D. L.vo 152/06 non innova la previgente disciplina regolata dal D. L.vo 152/99, sicché, solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l'estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche.

Cass. III Pen. 13754 del 4/04/2007, Romano

Anche alla luce dell'art. 101 c. 7 del D.L.vo 152/06 che significativamente alla lett.c) sostituisce la parola "fondi" con "terreno", la normativa opera una scelta nell'ambito delle attività agricole stesse distinguendo tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire "industriale" e, naturalmente, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche, tenuto conto sia della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, sia della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate.

Cass. III Pen. 26532 del 2/07/2008, Calderone

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/08 all'art. 101 del D.Lgs. 152/06, venendo meno la "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" ed i criteri di individuazione di tale connessione, l'assimilazione prevista al c. 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame diviene la regola. Da ciò ne consegue che è sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133 c. 2 D.Lgs. 152/06, lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento.

Cass. III Pen. 19329 del 8/05/2009, Pisa

Anche dopo le modifiche apportate all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 dal D.Lgs. 4/08, l'utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da allevamento continua ad essere sanzionata dall'art. 137, c. 14.

Autolavaggio

Cass. III Pen. 26543 del 2/07/2008, Erg Petroli spa ed altro

Lo scarico proveniente da attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture e l'autorizzazione richiesta non ammette equipollenti.

Autorizzazione

Cass. III Pen. 18353 del 7/05/2008, Caniello ed altro

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi industriali effettuata a mezzo fax è del tutto ammissibile in quanto mezzo idoneo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.45, art. 43 u.c., a consentire la conoscenza o conoscibilità del contenuto della relativa comunicazione.

A.T.O.

T.A.R. Piemonte, Sez. I, 1019 del 10/04/2009, A.A.T.O. 3 Torinese c. Com. di Quagliuzzo ed altri

L'art. 148 del D.Lgs. 152/2006 autorizza i Comuni a non aderire alla gestione unica d'ambito, in presenza dei richiesti presupposti (comuni inseriti in comunità montane e avanti popolazione non superiore a 1.000 abitanti), a condizione che il comune gestisca direttamente il servizio o in affidamento a società a capitale interamente pubblico soggetta al suo controllo. Non è invece previsto se la decisione circa la gestione del servizio in via diretta o a società pubblica sia di competenza dell'Autorità d'Ambito. In altri termini l'Autorità è competente ad individuare le formule gestorie del servizio, conformemente all'art. 113 del TUEL, solo qualora un Comune aderisca alla gestione unica d'ambito. Ciò è coerente con la configurazione di siffatte Autorità quali titolari di funzioni regolative e di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.

Danneggiamento

Cass. III Pen. 31485 del 29/07/2008, Valentini

Per integrare l'elemento materiale del reato di danneggiamento deve verificarsi la distruzione di un bene o il deterioramento dello stesso (nella fattispecie un corso d'acqua), che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della essenza e funzionalità della cosa; inoltre, per potersi ravvisare il dolo nel delitto de quo, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di nuocere, occorre tuttavia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui.

Deviazione acque

Cass. II Pen. 47630 del 22/12/2008, Amato

Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, di regola istantaneo, può assumere carattere permanente qualora sia necessaria, perché perdurino gli effetti della modifica, un'ininterrotta attività dell'agente.

Fognatura

Cass. III Pen. 33787 del 3/09/2007, Bova

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, configura il reato di cui all'art. 137, comma primo, del citato D.Lgs. (prima contemplato dall'art. 59, comma primo, D.Lgs. 152/99) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo, esercitato dalla P.A. mediante il rilascio del titolo abilitativo, a prescindere dal recapito finale (acque, suolo e sottosuolo) non menzionato dalla norma sanzionatoria. (Fattispecie di scarico discontinuo senza autorizzazione di acque reflue derivanti dalla lavorazione dei bergamotti recapitanti nella fognatura comunale stabilmente collegata, tramite condotta di collegamento, con le vasche di raccolta site nell'impianto).

Giurisdizione

Tar Marche (Ancona) 859 del 26/10/2006, API Raffineria di Ancona Spa c. Provincia di Ancona ed altro

La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riguarda solo i provvedimenti che attengono in modo diretto alla disciplina ed all'uso delle acque pubbliche, mentre nel caso di comportamento omissivo tenuta dalla Provincia su una domanda ai sensi degli artt. 125 e 243 D.L.vo 152/06, questo attiene direttamente alla gestione dei rifiuti ed alla tutela e bonifica di siti inquinati e, quindi, interessa solo di riflesso anche quelle delle acque pubbliche coinvolte in questo procedimento, sicché la giurisdizione spetta al Tar.

Materie fecali (agricoltura)

Cass. III Pen. 42201 del 22/12/2006, PM in proc. Della Valentina

L'utilizzo di materie fecali in agricoltura è sottoposto alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta), in quanto non sono stati emanati i decreti ministeriali attuativi previsti dall'art. 38, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999, soltanto a seguito dei quali si sarebbe potuta applicare la diversa disciplina in tema di acque di cui al D.Lgs. 152 del 1999 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152, parte terza).

Nozione di scarico

Cass. III Pen. 35888 del 26/10/2006, De Marco

Anche dopo l'entrata in vigore, del D.L.vo 152/06, integra "scarico" in senso giuridico qualsiasi sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza (senza soluzione di continuità, artificiale o meno) i reflui dal luogo di produzione al corpo recettore.

Cass. III Pen. 2246 del 16/01/2008, Canaletti

Il parametro di riferimento per individuare - in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi - l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 152/06: la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, ed è a questi che si riferisce l'art. 185 del D. Lgs. 152/06 nell'affermare la applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla Parte IV del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l'eventuale possibilità di nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all'art. 110.

Cass. III Pen. 6417 del 11/02/2008, Benedetti

Le violazioni in materia di scarico trovano applicazione soltanto se il recapito dei reflui nel corpo ricettore sia "diretto"; se presenta, invece, momenti di soluzione di

continuità (ad esempio, lo scarico dei reflui in vasche e il successivo trasporto in altro luogo tramite autobotte), si è in presenza di un rifiuto-liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato. Pertanto, deve continuare a ritenersi che i cd. “scarichi indiretti”, cioè quelli che non raggiungono immediatamente un corpo ricettore o un impianto di depurazione, continuano ad essere disciplinati dalla normativa sui rifiuti ed invero, qualora il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto, viene meno lo scarico per fare posto allo smaltimento del rifiuto liquido.

Cass. III Pen. 19205 del 13/05/2008, Ollio

A seguito della nuova nozione di scarico introdotta dal D.Lgs. 4/08 correttivo del Testo Unico Ambientale, è stato limitato l’ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D.Lgs 152/06, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D.Lgs 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto.

Cass. III Pen. 26739 del 3/07/2008, Rocchi

Per “scarico” deve intendersi l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione, anche se non necessariamente costituito da tubazioni (D.Lgs. 152/06 n. 152, art. 74, lett. f); pertanto configura un illegale scarico di acque reflue industriali, ex art. 59 D.Lgs. 152/06, lo stoccaggio dei residui liquidi di un insediamento in vasche a tenuta non stagna, con spargimento sia pure parziale al suolo o tracimazione dal contenitore stesso, ove la vasca, difettando di adeguata impermeabilizzazione, consenta lo sversamento, almeno in parte, dei liquidi sul suolo.

Reflui oleari (frantoi, sansa, etc ...)

Cass. III Pen. 20452 del 25/05/2007, Di Lucia ed altro

In tema di utilizzo di acque di vegetazione, il comma settimo dell’art. 101 D.Lgs. 152/06 parifica alle acque reflue domestiche solo quelle che provengono dalle attività di aziende agricole e agroalimentari, e non di quelle che operano con carattere industriale. L’art. 112 D.Lgs. 152/06 consente l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione esattamente negli stessi termini della disciplina precedente e rinvia per quanto riguarda le sanzioni, al successivo art. 137, che al comma quattordicesimo riproduce, salvo un aumento della misura dell’ammenda, il contenuto del comma 11-ter dell’art. 59 D.Lgs. 152/99.

Cass. III Pen. 21773 del 5/06/2007, Frisullo

Dall’insieme delle disposizioni che riguardano le acque di vegetazione dei frantoi oleari (artt. 112 e 137 D.L.vo 152/06) e delle sansa umide dei frantoi stessi, si ricava che di tali sostanze è espressamente consentita solo l’utilizzazione agronomica e, cioè, l’applicazione al terreno finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive

ammendanti, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo (art. 74, lett. p, D.L.vo 152/06). Al di fuori dell'applicazione agronomica per i residui oleari non possono trovare applicazione le disposizioni contenute nella L. 574/96, ma vanno applicate le disposizioni generali in tema di inquinamento e di rifiuti.

Cass. III Pen. 21777 del 5/06/2007, Conti

L'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. 574/96 deve essere necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli. Al di fuori dell'utilizzazione agronomica, tra i rifiuti va inclusa la sansa di cui non si fa menzione né nell'art. 112, né nell'art. 137, c. 14 del D.L.vo 152/06.

Cass. III Pen. 44293 del 28/11/2007, Condina

Qualora le acque utilizzate per la lavorazione delle olive provenienti da frantoio vengano direttamente immesse nel suolo mediante una vasca ad assorbimento priva di qualsiasi impermeabilizzazione non ricorre un'ipotesi di utilizzazione agronomica delle sopraccitate acque reflue, in quanto non è garantita l'osservanza delle relative prescrizioni e tale fatto deve essere configurato quale scarico di acque industriali senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 137, c. 1, del D.Lgs.152/06.

Cass. III Pen. 1817 del 14/01/2008, Altobelli

Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessitava dell'autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali.

Cass. III Pen. 26524 del 2/07/2008, De Gregoris

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lett. c) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Sequestro

Cass. III Pen. 6444 del 11/02/2008, Donvito

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l'intera area nella disponibilità della società facente capo all'indagato).

Sostanze tossiche

Cass. III Pen. 34899 del 17/09/2007, Ghisolfi ed altri

Affinché una sostanza rientri tra quelle indicate nel n. 18 della Tab. 5 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, occorre che la sostanza sia classificata contemporaneamente come cancerogena (nel senso che può provocare il cancro) e come altamente tossica per gli organismi acquatici ed idonea a provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Tariffa

T.A.R. Campania, Sez. I 24 del 12/01/2009, Troisi ed altri c. Ente d'Ambito Sele)

La “ratio” della tariffa media d’ambito - e quindi il principio di connessione tra la tariffa e l’esigenza di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato - è incrinata allorché quest’ultimo non sia operativo, per il sussistere di gestioni frazionate attuate in economia dai singoli Comuni dell’A.T.O. In simili ipotesi non è d’altra parte invocabile la disciplina di cui agli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 152/2006, che è incentrata sul funzionamento a regime del servizio idrico integrato e che non prevede che il gestore unitario possa assumere solo alcune delle gestioni preesistenti.

SENTENZE ARIA D.L.vo 152/06

Apparato sanzionatorio

Cass. III Pen. 8051 del 27/02/2007, Zambrotti

Il reato di cui all'art. 24, C. 1, DPR 203/88, realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ora sostituito dall'art. 279, c. 1, D.Lgs. 152/06, si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che la autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine.

Cass. III Pen. 10257 del 9/03/2007, Albertani

Il responsabile del settore ambientale può adottare provvedimenti coercitivi a tutela dell'ambiente diretti ad ottenere la conformità delle emissioni gassose in atmosfera alle prescrizioni della legge e dei provvedimenti autorizzativi e che l'inosservanza di tali provvedimenti, se non sanzionata da altre norme, può essere punita a norma dell'art. 650 Cod. Pen., giacché la salubrità dell'aria incide sull'igiene e quindi sulla sanità pubblica.

Cass. III Pen. 35232 del 21/09/2007, Fongaro

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del DPR 203/88 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).

Cass. III Pen. 44298 del 28/11/2007, Porfido

In tema di inquinamento atmosferico, la presentazione di una domanda di autorizzazione incompleta, perchè priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto nonché dei valori di emissione, integra il reato di esercizio di impianto in assenza della prescritta autorizzazione (art. 25, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in quanto l'incompletezza della domanda è equiparabile all'omessa presentazione della medesima.

Cass. III Pen. 2488 del 17/01/2008, Staffilani

Il reato di cui all'art. 24, c. 1, del D.P.R. 203/88, ora sostituito dall'art. 279, c. 1, del D.Lgs. 152/06 si configura anche nei confronti di coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'impianto omettendo di controllare che l'autorizzazione per le emissioni fosse stata rilasciata all'origine e non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione

dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione o di cessare l'attività in assenza della stessa.

Cass. III Pen. 4536 del 29/01/2008, Ambrosini

In tema di inquinamento atmosferico, sussiste continuità normativa tra la fattispecie criminosa di cui all'abrogato art. 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e la nuova fattispecie prevista dall'art. 279, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (omessa presentazione della domanda di autorizzazione, nel termine prescritto, per l'esercizio di un impianto esistente).

Cass. III Pen. 9403 del 29/02/2008, Ronchi

I reati di attivazione di nuovo impianto, rispettivamente in assenza di comunicazione di messa in esercizio e di comunicazione dei dati relativi alle immissioni di cui all'art. 279, cc. 3 e 4, D.Lgs. 152/06, hanno natura permanente, perdurando gli stessi sino a quando siano effettuate le predette comunicazioni, finalizzate a consentire alla P.A. il monitoraggio dell'inquinamento.

Cass. III Pen. 12436 del 20/03/2008, Contento

Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, c. 1, DPR 203/88 (ora art. 279 D.Lgs. 152/06), ha natura permanente, protraendosi sino a quando il responsabile dell'impianto non presenti, anche oltre il termine prescritto, la domanda di autorizzazione per le emissioni atmosferiche prodotte.

Cass. III Pen. 12921 del 27/03/2008, PG presso Corte d'Appello di Caltanissetta in proc. Vivacqua

In tema di inquinamento atmosferico, l'ammissione all'oblazione speciale per il reato di costruzione di impianto senza autorizzazione (art. 24 D.P.R. 203/88, oggi sostituito dall'art. 279 D.Lgs. 152/06) deve essere richiesta dal contravventore dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio, in quanto, attesa la natura permanente del predetto reato, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione si verifica la cessazione delle conseguenze pericolose dell'illecito eliminabili da parte del contravventore ex art. 162 bis, c. 3, cod. pen.

Cass. III Pen. 13225 del 28/03/2008, PM presso Trib. Napoli in proc. Spera

Posto che con il D.Lgs. 152/06 non si distingue più tra "impianti preesistenti" ed "impianti successivi" alla sua entrata in vigore, l'attuale formulazione dell'art. 279 prevede distinte fattispecie di reato, che possono essere integrate dal fatto di installare o esercitare un impianto in assenza della prescritta autorizzazione, dal continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata, ovvero dal sottoporre un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, c. 8. Ad oggi, quindi, la permanenza del reato di emissioni non autorizzate non viene meno, come in precedenza, con la semplice

presentazione della domanda di autorizzazione, bensì con il cessare della condotta dell'agente ovvero con il rilascio della prescritta autorizzazione.

Cass. III Pen. 37282 del 1/10/2008, Naso

Al fine di configurare il reato di cui all'art. 674 c.p. nel caso di un'attività regolarmente autorizzata che produca emissioni moleste, occorre accertare il superamento dei limiti legali di tollerabilità; accertamento che, al contrario, non si rende necessario nei casi di attività non autorizzate, essendo sufficiente in tali casi, per l'integrazione del reato, la semplice idoneità delle emissioni a creare molestia alle persone (Fattispecie di emissioni in atmosfera, sotto specie di dispersione nell'ambiente di fibre di amianto, conseguenza del negligente abbandono agli agenti atmosferici di capannoni industriali contenenti amianto)

Cass. III Pen. 41366 del 6/11/2008, D'Auria

In tema di emissioni, nell'ipotesi di attività industriali in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, ai fini dell'affermazione della responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p., non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge.

Cass. III Pen. 15734 del 15/04/2009, Schembri

La contravvenzione di cui all'art. 674 Cod. Pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Cass. III Pen. 20153 del 13/05/2009, Carbone

Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione si configura, relativamente ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, qualora, avendo l'autorità competente previsto, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella Parte I dell'All. 4 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco, la messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività non sia preceduta dalla comunicazione di ricadere nell'elenco e, sempre in via preventiva, della data d'inizio dell'attività. Si tratta di attività o impianti in deroga disciplinati dall'art. 272 del D.Lgs. 152/06 per i quali l'accesso alla procedura semplificata è precluso ove non siano effettuate preventivamente entrambe le comunicazioni, sicché l'esecuzione di solo una di esse configura il reato di cui all'art. 269 del decreto citato.

Autorizzazioni

Cass. III Pen. 24057 del 12/07/2006, Giovannini

Il reato di cui all'art. 24, comma primo, D.P.R. 203/88 (ora sostituito dall'art. 279, c. 1, parte prima, del D.Lgs. 152/06) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa.

Cass. III Pen. 41291 del 18/12/2006, Damizia

Ex art. 272 del D.L.vo 152/06, gli impianti di autolavaggio non sono soggetti ad autorizzazione con riferimento alle emissioni in atmosfera, ma solo all'obbligo di comunicazione.

Tar Campania (Napoli) 808 del 31/01/2007, Lo Presti c. Regione Campania

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/06 e secondo i principi dello *jus superveniens*, qualora sia stata presentata una domanda di autorizzazione alle immissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, la domanda e la documentazione a suo tempo prodotti sono divenuti nella sostanza inutilizzabili e, al fine di ottenere il risultato perseguito, occorre necessariamente riavviare il procedimento, chiedendo, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione della nuova normativa, previa la produzione degli atti dalla stessa indicati. Tale principio trova applicazione in relazione a tutte le situazioni che non siano già esaurite con l'emanazione dell'atto conclusivo, anche se gli atti preparatori siano stati già posti in essere in una fase anteriore e ne consegue che allo stato degli atti, in applicazione del principio del *tempus regit actum*, la PA non ha più l'obbligo di pronunciare sulla domanda del ricorrente da ritenere ormai definitivamente superata a causa del venir meno della normativa di cui a suo tempo era stata chiesta l'applicazione.

Cass. III Pen. 5025 del 7/02/2007, Morello ed altri

Poiché la contravvenzione di cui all'art. 24, c. 1, DPR 203/88, ora punita dall'art. 279 del D.L.vo 152/06, ha natura permanente, la fissazione di un termine per la richiesta dell'autorizzazione non determina alla scadenza di esso la cessazione della permanenza, perché l'autorizzazione non svolge solo il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma anche e soprattutto quello di consentire all'autorità il controllo del rispetto della normativa al fine di verificare la tollerabilità delle emissioni e siffatta esigenza di controllo non cessa con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione.

Cass. III Pen. 21625 del 1/06/2007, De Filippis

Ex art. 281, c. 1, lett. a), D.L.vo 152/06, per gli impianti anteriori al 1998 le domande di autorizzazione devono essere presentate tra la data di entrata in vigore del decreto stesso e il 31 dicembre 2010 e il gestore deve adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche

temporaneo delle emissioni (fattispecie relativa all'utilizzo di scarti di lavorazione del legno come combustibile).

Cass. III Pen. 37835 del 12/10/2007, Ambrosini

Il reato di cui all'art. 24, c. 1, D.P.R. 203/88 (ora sostituito dall'art. 279, c. 1, parte prima, del D.Lgs. 152/06) non si esaurisce con il comportamento del legale rappresentante della società al momento nel quale è iniziata la costruzione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione, ma, trattandosi di reato permanente, è integrato anche da coloro che successivamente assumono la qualità di legali rappresentanti, atteso che anche su questi grava l'obbligo di chiedere l'autorizzazione, o di cessare l'attività in assenza della stessa.

Cass. III Pen. 40191 del 30/10/2007, Schembri

Il problema del superamento dei limiti di tollerabilità si pone per le attività autorizzate, allorché l'emissione di fumi e vapori sia una conseguenza diretta dell'attività. Se l'attività non è autorizzata e o se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale dell'attività, ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.

Cass. III Pen. 573 del 9/01/2008, Colò

Posta l'evidente continuità normativa dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 con il previgente art. 24 del D.P.R. 203/88, in tema di tutela delle emissioni nell'atmosfera, l'installazione, in un impianto preesistente, di apparecchiature che aumentano le emissioni richiede una ulteriore, preventiva autorizzazione, atteso che devono essere autorizzate tutte le emissioni, anche di modeste dimensioni, che abbiano concreta attitudine a causare un inquinamento dell'aria (fattispecie inerente a due impianti di triturazione di materiale plastico e metallico, utilizzati per contenere olio, aventi emissioni in atmosfera).

Cass. III Pen. 2866 del 18/01/2008, PM presso Trib. di Asti in proc. Martinengo

Il reato di realizzazione di nuovo impianto senza autorizzazione di cui all'art. 24, c. 1, del D.P.R. 203/88, ora art. 279, c. 1, del D.Lgs. 152/06, ha natura di reato permanente, perdurando la consumazione del medesimo sino al rilascio della prescritta autorizzazione, che costituisce il mezzo di controllo preventivo, da parte del competente ente territoriale, sugli impianti inquinanti.

Cass. III Pen. 27118 del 4/07/2008, Bondelmonte

In materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, i detentori di impianti di rilevanti dimensioni hanno l'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione integrata ambientale. Per i titolari di impianti preesistenti al D.Lgs. 59/05, è vietata la prosecuzione dell'attività, qualora i medesimi impianti non risultino in regola con la normativa generale, fino all'adeguamento dell'impianto all'autorizzazione integrata ottenuta.

Cass. III Pen. 30863 del 23/07/2008, Antolotti

In tema di inquinamento atmosferico, il concetto di impianto non implica necessariamente una struttura di grandi dimensioni e neppure una struttura complessa dell'insediamento, essendo sufficiente una postazione parziale che concretamente abbia attitudine a cagionare l'inquinamento.

In caso di trasferimento dell'impianto, l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 1, D.Lgs. 152/06, per il trasferimento dello stesso da un luogo ad un altro è pienamente equiparata all'autorizzazione per la installazione di un nuovo impianto

Cons. Stato – Sez. V 2746 del 29/04/2009, DOVER srl ed altro c. Prov. Firenze ed altri

L'art. 269 comma 8 del d.lgs. 152/06 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione. Per modifica sostanziale la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

Campionamento

Cass. III Pen. 27087 del 4/07/2008, Cioni

In materia di inquinamento atmosferico, il prelievo dei campioni finalizzato alle successive analisi chimiche, è caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'art. 223 disp. att. C.p.p; solo se le operazioni di prelievo sono state eseguite su disposizione del magistrato o se emergono indizi di reato nel corso di attività amministrativa, trovano applicazione le garanzie difensive previste dall'art. 220 disp. att. C.p.p.

Comunicazione inizio attività

Cass. III Pen. 39350 del 29/11/2006, Morelli

L'avvenuto rilascio dell'autorizzazione che precede l'installazione di un impianto con emissioni atmosferiche - la cui mancanza integra gli estremi del reato previsto dal primo comma dell'art. 24 del d.P.R. 24 maggio 1998, n.203, ora sostituito dal comma primo dell'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - non esonera il titolare dall'obbligo di preventiva comunicazione dell'inizio dell'esercizio delle attività, così che la mancata comunicazione nei quindici giorni precedenti tale esercizio integra il reato previsto dal secondo comma dell'art.24 del citato d.P.R. n.203 del 1998, ora sostituito dal terzo comma dell'art. 279 del citato D.Lgs. n.152 del 2006.

Cass. III Pen. 41362 del 6/11/2008, Rossi

Le lavorazioni meccaniche, tra cui in particolare, l'attività di tranciatura di metallo – la quale non prevede l'utilizzo di sostanze chimiche né l'emissione di fumi o polveri inquinanti rilevanti -, in quanto ricomprese nell'elenco di cui alla parte I dell' Allegato IV, Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, non ricadono sotto la disciplina del Titolo I, Parte quinta dello stesso decreto (per espressa previsione dell'art. 272, c. 5), salvo che vi sia un provvedimento generale dell'autorità competente che preveda l'obbligo di comunicazione dell'attivazione dell'impianto anche per tale tipo di attività. In tale ultimo caso, quindi, laddove manchi la comunicazione, si applicherà la sanzione di cui all'art. 279, c. 3 del D.Lgs. 152/2006.

Cass. III Pen. 27259 del 12/07/2007, Necco

La comunicazione all'autorità che ha autorizzato l'attività potenzialmente inquinante dei risultati dell'analisi periodica di tali emissioni imposta dall'autorizzazione presenta l'evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell'autorità nel corso del normale esercizio dell'impianto. Essendo questa la specifica funzione della comunicazione dei dati delle analisi periodiche alla Regione o alla Provincia, per consentire tempestivi interventi correttivi o repressivi da parte di essa, appare logicamente conseguente che tale comunicazione avvenga immediatamente dopo l'acquisizione da parte dell'impresa dei risultati di tali analisi periodiche, per cui è lecito ritenere implicitamente inserita una tale disposizione tra le prescrizioni dell'autorizzazione, in assenza di una diversa indicazione.

Effluenti gassosi

Cass. III Pen. 41582 del 12/11/2007, Saetti ed altri

Mentre per gli effluenti gassosi l'esclusione è totale e di portata generale, per altre sostanze, quali le acque, essa opera (si veda la congiunzione "nonché") solo quando esista una specifica disciplina, che, evidentemente, per gli effluenti è considerata dalla norma come già esistente e assorbente (art. 6 D.Lgs. 22/97 e art. 183 D.Lgs. 125/06).

L'immissione in atmosfera dei fumi e delle polveri che derivano dal ciclo produttivo presenta caratteristiche diverse dalla gestione e dallo smaltimento dei rifiuti, cioè dai residui liquidi o solidi della trasformazione della materia prima e delle sostanze utilizzate nel corso dell'attività produttiva.

Emissione polveri

Cass. III Pen. 16286 del 17/04/2009, Del Balzo

La diffusione di polveri nell'atmosfera va contestata come versamento di cose ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 c.p. e non come emissione di fumo, poiché il "versare" concerne le materie liquide o fluide, oppure le materie solide ma ghiaiose, sabbiose o polverose ed il fumo si distingue dalla polvere perché è sempre un prodotto della combustione, sicché la polvere, essendo prodotto di frantumazione, ma non di combustione, può essere trasportata nei silos, e dai silos alle autocisterne utilizzate per il trasporto successivo, immettendo nell'atmosfera sottilissime polveri,

che depositandosi all'esterno e all'interno delle abitazioni limitrofe cagionavano agli occupanti fastidi fisici tali da compromettere significativamente l'esercizio delle normali attività quotidiane).

Molestie olfattive

Cass. III Pen. 2475 del 17/01/2008, Alghisi

Ex art. 674 cod. pen., l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" indica la necessità che l'emissione atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico e deve essere dimostrato il superamento degli standards fissati dalla legge; nei casi in cui detti limiti non siano stati stabiliti, come nel caso delle molestie olfattive, allora la valutazione affidata al giudice deve svolgersi secondo criteri di "stretta tollerabilità".

Cass. III Pen. 15653 del 16/04/2008, Brombini ed altri

In ordine al reato previsto dall'art. 674 c.p., ai fini dell'affermazione di responsabilità, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge.

Cass. III Pen. 19206 del 13/05/2008, Crupi

In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.

Cass. III Pen. 32063 del 31/07/2008, Imperadori

La norma di cui all'art. 674 cod. pen. sanziona qualsiasi forma di disturbo, anche in relazione ad esalazioni maleodoranti provenienti da un terreno comune adiacente ad abitazioni.

Nozione di impianto

Cass. III Pen. 456 del 13/01/2007, Alamprese

Poiché l'art. 267 D.Lgs. 152/06, superando le pregresse dispute circa l'ambito operativo del D.P.R. 203/88, prevede l'applicazione delle nuove disposizioni agli impianti ed alle attività che producono emissioni nell'atmosfera, e il successivo art. 268 definisce impianto "il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività", l'ambito di applicazione della nuova normativa

sostanzialmente coincide con la pregressa giurisprudenza in materia di inquinamento atmosferico.

SENTENZE DANNO D.L.vo 152/06

Beneficio sospensione condizionale

Cass. III Pen. 13456 del 2/04/2007, Gritti ed altro

Il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della norma generale dell'art. 165 c.p., secondo cui detto beneficio può essere subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: peraltro, applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella proceduralizzata dall'art. 242 D.L.vo 152/06, ma coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione.

Legittimazione ad agire

Cass. I Pen. 29855 del 8/09/2006, Pezzotti ed altro

Il D.L.vo 152/06 attribuisce al solo Ministero dell'Ambiente il potere di agire in via risarcitoria davanti al giudice ordinario, ma non nega ai danneggiati la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni diversi da quelli dell'inquinamento del sito.

Cass. III Pen. 19833 del 11/05/2009, Fabris (+ RIFIUTI - deposito incontrollato)

Premesso che l'art. 318, D.Lgs. 152/2006 non ha escluso per le associazioni ambientaliste, come individuate dall'art. 13 della L. 3490/1986, la possibilità, in forza della regola generale in materia di risarcimento del danno e costituzione di parte civile, di agire in giudizio iure proprio nel processo per reati ambientali, le stesse associazioni hanno diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale.

Nozione di danno ambientale

Cass. III Pen. 16575 del 2/05/2007, Min. Ambiente ed altro

Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le cd. "perdite provvisorie", previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla Dir. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La risarcibilità delle perdite temporanee è giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità delle risorse naturali compromessa dalla

condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuto e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo.

Parte Civile

Cass. III Pen. 36514 del 3/11/2006, Censi e altri

In materia ambientale, la legittimazione a costituirsi parte civile spetta non soltanto ai soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 311 del D.L.vo 152/06, in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma altresì alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore a rilevanza costituzionale.

Risarcibilità

Cass. III Pen. 41828 del 7/11/2008, Petri ed altri

Il danno ambientale ha una rilevanza patrimoniale indiretta e il suo contenuto viene a coincidere con la nozione non di danno patito bensì di danno provocato e il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sé di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti.

Cass. III Civ. 11059 del 13/05/2009, Icmesa Ind. Chimiche Meda

La fattispecie di cui all'art. 449 c.p. ha natura di delitto di pericolo a carattere plurioffensivo, che incide sì sul bene pubblico unitario dell'ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso e da cui deriva il "patema d'animo", il quale costituisce danno non patrimoniale risarcibile.

Disciplina applicabile

Cass. III Pen. 41828 del 7/11/2008, Petri ed altri

Per quanto il D.Lgs. n. 152/06 abbia espressamente abrogato l'art. 18 della legge n. 349/1986, ad eccezione del comma 5, è pur vero che il legislatore - ex art. 303, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 152/06 -, conformemente alle indicazioni della direttiva 2004/35/CE, ha escluso espressamente ogni possibilità di applicazione retroattiva delle disposizioni di nuova introduzione della parte sesta dello stesso D.Lgs. 152/2006.

SENTENZE ENERGIA

Fonti rinnovabili

TAR Puglia, Lecce I n. 127 del 29/01/2009, SAIM s.r.l. c. Com. Manduria

Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili così come definiti dall'art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 387/2003 sono realizzabili anche in zone agricole, a prescindere dalla loro integrazione con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi presenti in zona.

TAR Piemonte - Sez. I, 1563 del 5/06/2009, Silvateam New Tech Srl c. Prov. Asti ed altro

In tema di procedura autorizzatoria - prevista dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003 - per l'installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di "biomassa" non può che ricavarsi direttamente dall'art. 2 della Dir. 77/2001/CE di cui il decreto legislativo richiamato è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili. Non del tutto pertinente è allora l'eventualmente diversa definizione ricavabile dal D.lgs. 152/2006 e relativo all'allegato X alla parte V (non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia), rispetto alla quale la definizione di biomassa contenuta nella Dir. 77/2001/Ce ben può definirsi speciale alla luce di quanto evincibile dai considerando della direttiva.

D'altro canto la configurabilità come "rifiuto" di una sostanza non esclude l'applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili per quella parte di "rifiuti biodegradabili" che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.

Sentenze Inquinamento acustico

Tar Lombardia, Sez. I, 410 del 25/02/2009, Stoica c. Com di Desenzano del Garda

Il potere-dovere di intervento del sindaco sorge direttamente con il superamento dei limiti di emissione e immissione previsti dal DPCM 14 dicembre 1997, anche in assenza di un pericolo imminente per la salute delle persone, mentre la maggiore o minore intensità del pericolo è rilevante principalmente per la scelta delle misure da imporre in concreto. (Nella fattispecie, il Tar ha ritenuto legittima la riduzione dell'orario, ma ingiustificata l'intimazione di immediata sospensione dell'uso di un impianto elettroacustico installato all'interno del locale, in ragione dell'assenza di una specifica determinazione dell'inquinamento differenziale imputabile al locale e della componente di inquinamento provocata dall'impianto).

TAR Toscana – Sez II 670 del 17/04/2009, Tormalera S.n.c. c. Comune di Firenze

Lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali. Tra l'altro è sufficiente, per l'esercizio del suddetto potere, anche la segnalazione di un solo cittadino.

Sentenze Inquinamento elettromagnetico

Cass. III Pen 15707 del 15/04/2009, Abbaneo

Il reato di cui all'art. 674 Cod. Pen. è applicabile anche alle onde elettromagnetiche, in quanto il termine "cosa" in esso contenuto, già di per sé ampiamente generico ed idoneo ad esprimere una pluralità di significati, può comprendere anche le energie, che sono dotate di fisicità e di materialità e che, dunque, sia per la loro attitudine ad essere misurate, percepite e d utilizzate, sia per la loro individualità fisica, possono essere considerate cose. Il reato, però, è configurabile soltanto allorché sia stato, in modo certo ed oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte, ravvisabile soltanto a seguito di un accertamento, da compiersi in concreto, di un effettivo pericolo oggettivo. Per contro, il reato di cui all'art. 674 Cod. Pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata, o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento.

Sentenze VIA-VAS-IPPC

VIA

Consiglio di Stato, Sez. IV 1213 del 3/03/2009, Pederiva ed altri c. Prov. Autonoma di Trento ed altri

Fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, le procedure di VIA. e di screening sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori. Tali conclusioni appaiono oggi confortate dalla disciplina generale di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, che configura la stessa procedura di verifica dell'assoggettabilità a VIA come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentoale, soggetto a pubblicazione.